

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

Prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di Luglio, con inizio della seduta alle ore 19:00, nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale.

n.	Cognome/Nome	P	A
1	PEDRALI VALENTINA	X	
2	GUERINI ELENA	X	
3	OTTELLI MASSIMO	X	
4	ZANOLINI FABRIZIO GIOVANNI	X	
5	GATTA GIOVANNI	X	
6	COMINARDI CLAUDIA	X	
7	VIVENZI MATTEO	X	
8	ZOBBO GIADA	X	
9	CHINDAMO AGASI DANIELE*	X	

**Presente in videoconferenza*

n.	Cognome/Nome	P	A
10	BRAVO CARLO	X	
11	RAVELLI NICOLA	X	
12	TAVOLDINI ELENA MARIUCCIA	X	
13	ONGARO DONATELLA		X
14	PAONESSA LUIGI	X	
15	AURORA SERGIO	X	
16	PELI SABRINA	X	
17	CAMELETTI GIACOMO		X

TOTALE

15 2

Risultano assenti i Consiglieri Donatella Ongaro e Giacomo Cameletti (assente giustificato).

Assiste l'adunanza il Segretario generale dott.ssa Adriana Salini, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig, Carlo Bravo nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI SAREZZO

Il Presidente del Consiglio comunale Carlo Bravo dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione consiliare, di seguito trascritta, e cede la parola all'Assessore Massimo Ottelli, per relazionare in merito;

DATO ATTO che al dibattito che ne è seguito sono intervenuti, anche a più riprese, i Consiglieri Sergio Aurora e Luigi Paonessa, il Sindaco Valentina Pedrali e gli Assessori Massimo Ottelli, Giovanni Gatta, Elena Guerini e Fabrizio Giovanni Zanolini.

UDITE le seguenti dichiarazioni di voto:

- della Capogruppo Elena Mariuccia Tavoldini, che anticipa il voto favorevole del gruppo Noi Siamo Sarezzo in quanto l'ingresso del Comune di Sarezzo come socio di Se.Va.T. rappresenta un'opportunità e permette all'Ente di essere protagonista, partecipando con peso alle future scelte della Società di Servizi;
- del Consigliere Luigi Paonessa, che, nonostante l'assenza di pregiudizi nei confronti dell'operato di Se.Va.T., preannuncia il voto contrario del gruppo Popolari e Democratici per il bene comune in quanto i benefici derivanti dalla partecipazione, in termini di efficienza, non compensano complessivamente le criticità sollevate.

ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti Responsabili di Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

RITENUTA la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione senza la necessità di apportarvi modifiche o integrazioni;

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa dal Sindaco e da n. 14 Consiglieri presenti e votanti, dal seguente esito:

- **Presenti n. 15**
- **Favorevoli n. 12**
- **Contrari n. 3 (Luigi Paonessa, Sergio Aurora, Sabrina Peli)**
- **Astenuti n. 0**

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di seguito trascritta nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.

SUCCESSIVAMENTE, come da motivata richiesta del Responsabile di Settore proponente,

Su invito del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione, espressa dal Sindaco e da n. 14 Consiglieri presenti e votanti, dal seguente esito:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Laverà
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Delibera Consiglio comunale

- **Presenti n. 15**
- **Favorevoli n. 12**
- **Contrari n. 3 (Luigi Paonessa, Sergio Aurora, Sabrina Peli)**
- **Astenuti n. 0**

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Il resoconto integrale della discussione relativa al presente verbale verrà allegato alla deliberazione di approvazione del verbale medesimo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 17/07/2025

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING SE.VA.T SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- la società Se.Va.T. - Servizi Valle Trompia S.c.r.l (di seguito, anche semplicemente “SEVAT” o “Società”) è una società in house, con capitale sociale di € 50.000,00, interamente pubblico, volta a soddisfare operativamente le richieste dei vari comuni aderenti, affiancandoli nell'erogazione di servizi, nell'attività di progettazione e sviluppo del territorio e nelle gestioni associate, attiva da oltre 5 anni, dotata di 40 dipendenti e sostenuta da un bilancio di attività costantemente in crescita, che per il 2025 prevede un volume di affari superiore ai 14 milioni di euro;
- la Società è iscritta al Registro delle Imprese con codice fiscale 03849630987, iscritta al R.E.A., presso la Camera di Commercio al numero 568138;
- a gennaio 2025 i Comuni soci sono quelli di Botticino, Brione, Caino, Cellatica, Collio, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Ospitaletto, Pezzaze, Polaveno, Sulzano, Tavernole sul Mella, Villa Carcina, l'Unione dei Comuni Montani dell'Alta Valle Trompia “la Via del Ferro”;
- le attività svolte negli ultimi anni hanno consentito alla Società di sviluppare un solido know-how e di rafforzare la propria specializzazione in ambiti diversificati quali la committenza ausiliaria, il supporto tecnico amministrativo al personale delle amministrazioni locali, la progettazione e promozione del marketing territoriale, l'istruttoria e gestione dei procedimenti di centrale di committenza, sportello catastale, SUAP e SUED, Reticolo Idrico Minore e Turismo, garantendo standard elevati di qualità e competenza. Grazie al suo operato, la Società è oggi in grado di mettere a disposizione dei Comuni soci una vasta gamma di servizi qualificati e diversificati tutti caratterizzati dall'alta professionalità;
- la Società garantisce da anni, con ottimi risultati, la produzione di beni o di servizi strumentali all'attività degli enti locali soci;

Atteso che:

- il Comune di Sarezzo necessita di effettuare la riqualificazione dello spazio urbano e la ristrutturazione della Piazza Cesare Battisti per migliorare le condizioni manutentive delle pavimentazioni e degli arredi urbani che identificano la piazza centrale del paese, la quale presenta un deterioramento evidente sia delle finiture superficiali sia in alcune componenti relative ai sotto servizi;
- in considerazione della presenza di vincoli, sia storico monumentali, che paesaggistici, la progettazione dovrà osservare una particolare cura alla salvaguardia di elementi stilistici e storici del contesto e le elaborazioni progettuali dovranno comprendere anche tutte le opportune considerazioni delle caratteristiche dei materiali di finitura, sia con riguardo a tali vincoli monumentali sia con riguardo alla specifica funzionalità dei luoghi;
- il RUP comunale ha redatto una prima valutazione di massima delle opere da realizzare e ha stimato il valore complessivo dell'intervento in euro 2.500.000,00, di cui 1.500.000,00 euro per lavori;

Considerato che:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Laverà
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Delibera Consiglio comunale

COMUNE DI SAREZZO

- il completo sviluppo della procedura di realizzazione dell'opera pubblica comporta l'adozione di molteplici atti amministrativi e l'applicazione di competenze tecniche burocratiche di elevato impegno;
- l'ufficio tecnico del Comune di Sarezzo si trova attualmente a dover gestire un elevato carico di lavoro, anche grazie all'ottenimento di importanti misure di finanziamento finalizzate alla ripresa economica e necessita di supporto per poter sostenere in modo efficace ed efficiente, nella loro completezza, tutti gli adempimenti correlati all'opera medesima. La procedura prevede, infatti, la redazione di una serie di adempimenti per attendere ai quali è necessario disporre di personale tecnico amministrativo adeguatamente formato ed esperto nelle attività oggetto del contratto di affidamento;
- al Comune risulta pertanto necessario un supporto strumentale in termini di Committenza ausiliaria, che possa sopperire all'attuale sovraccarico lavorativo del personale dipendente, già impegnato nelle attività connesse al completamento delle opere pubbliche già avviate e in programma, avvalendosi di una struttura operativa, quale quella di Se.Va.T., società in house providing, che possiede al suo interno le professionalità adatte all'espletamento puntuale dei servizi sopra elencati, e la capacità di rendere tale servizio in un intervallo di tempo congruo con le esigenze dell'amministrazione comunale, risultato diversamente non raggiungibile facendo ricorso al solo proprio personale interno;

Tenuto conto che il Comune, in particolare, intende affidare alla Società i seguenti servizi:

- supporto nella stesura degli atti di determinazione e deliberazione per l'approvazione delle diverse fasi del procedimento;
- elaborazione di tutti i livelli di progettazione necessari (documento di fattibilità delle alternative progettuali, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo) per la realizzazione dell'intervento e svolgimento delle ulteriori prestazioni tecniche relativamente alla gestione della sicurezza, alla direzione dei lavori, con la possibilità di affidare all'esterno singole prestazioni che richiedano particolari specializzazioni e/o competenze non rinvenibili all'interno della Società;
- supporto nella gestione dei rapporti con le Autorità preposte al rilascio dei necessari pareri ed autorizzazioni (Commissione Paesaggio, Soprintendenza) ed eventuale compiuta celebrazione della Conferenza dei Servizi;
- studio e sviluppo della procedura di gara, con utilizzo della strumentazione digitale, verbalizzazione, gestione commissioni di gara, adozione atti, controlli presso gli enti e pubblicazioni;
- espletamento di tutte le verifiche preventive alla formalizzazione del contratto d'appalto da parte dell'Amministrazione, finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti di Legge in capo all'aggiudicatario dei lavori;
- attività di supporto al RUP per la gestione di tutte le fasi dei lavori, anche nel caso in cui si rendesse necessario applicare penali, verificare riserve, gestire sospensioni, proroghe o risoluzioni di contratti;
- supporto nella verifica della contabilità dei lavori e nella proposta di liquidazione degli Stati di avanzamento lavori intermedi e finali;
- raccolta certificazioni esecuzione lavori, aggiornamento pratica di agibilità e supporto nella compilazione dei portali Osservatorio LLPP e BDAP.

Ritenuto che:

- in ragione dell'esecuzione dell'intervento, nei termini sopra indicati, un fattore di successo per il raggiungimento del risultato è rappresentato dalla necessaria collaborazione con partner qualificati, al fine di garantire un approccio professionale e mirato alla corretta realizzazione del progetto;
- è necessario procedere, dunque, con l'affidamento dei servizi in oggetto a un soggetto qualificato che garantisca il completamento delle attività previste nei tempi e nei modi

stabiliti.

COSTA CLARACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Laverà
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI SAREZZO

- l'acquisizione delle quote di partecipazione e il successivo affidamento a Se.Va.T rappresenta, quindi, una scelta strategica per il Comune, capace di garantire maggiore efficienza, trasparenza e qualità nella gestione delle attività di committenza ausiliaria;

Dato atto che con l'acquisizione delle quote societarie l'Amministrazione si pone l'obiettivo di poter beneficiare, attualmente e in futuro, di questi vantaggi, non esclusivamente economici:

- semplificazione gestionale: ottimizzazione dei processi organizzativi e amministrativi, di volta in volta individuati, anche al fine di ridurre la complessità delle attività gestite dal personale interno, già impegnato in molteplici attività tecniche e che difficilmente potrà acquisire una specializzazione comparabile con quella del personale della Società;
- controllo diretto dei costi grazie all'esercizio del controllo analogo e alla condivisione degli obiettivi tra Amministrazione e Società;
- prevenzione di sovrapposizioni di competenze: evita duplicazioni di funzioni o ruoli all'interno della struttura, migliorando il coordinamento tra gli uffici comunali e gli uffici della Società;
- personalizzazione e continuità: i servizi che la Società può svolgere risultano adattabili alle specifiche esigenze del Comune nel corso del tempo, con un approccio dinamico, garantendo comunque affidabilità e professionalità;
- riduzione dei rischi di contenziosi: diminuzione degli errori procedurali o gestionali, grazie alla notevole esperienza maturata e maturanda, riducendo di conseguenza eventuali dispute legali;
- costante sviluppo delle competenze professionali, sia del personale della società – grazie alla formazione e all'aggiornamento continui, in considerazione dell'evoluzione normativa nell'ambito degli appalti pubblici – sia del personale interno, grazie ad interazioni dirette, costanti e agevoli, con il personale della Società;
- stabilità occupazionale: creazione e mantenimento di posti di lavoro stabili e duraturi grazie all'ampliamento del numero di Comuni soci che si affidano alla Società per la realizzazione delle loro opere pubbliche.

Evidenziato che:

- con nota prot. n. 2325/2025 del 28/01/2025 il Comune di Sarezzo ha manifestato l'interesse per l'acquisizione di una quota della società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l con l'obiettivo di ricevere supporto nell'ambito delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche;
- a seguito della suddetta manifestazione di interesse, la società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l ha manifestato il proprio apprezzamento in merito alla volontà del Comune, con comunicazione del 31/01/2025, acquisita al protocollo con n. 2647/2025 del 31/01/2025;
- con nota del Comune di Sarezzo prot. n. 5237/2025 del 27/02/2025 è stata richiesta l'offerta per la valutazione di congruità ex art 7 del D.lgs. n. 36/2023 per l'eventuale affidamento dei servizi di committenza ausiliaria relativamente all'intervento di riqualificazione dello spazio urbano e ristrutturazione della piazza Cesare Battisti nel territorio dell'Ente;
- l'offerta definitiva di Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l è pervenuta con comunicazione acquisita al protocollo comunale al n. 19706/2025 del 25/07/2025;
- con deliberazione della Giunta comunale verranno approvati il Contratto di servizio e la valutazione di congruità ex art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento alla Società del servizio sopra descritto;
- l'affidamento sarà comunque subordinato all'esito dell'istruttoria della Corte dei Conti e dell'AGCM in ordine alla conformità dell'atto di acquisizione delle quote societarie a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., dagli articoli 4, 7 e 8, del medesimo decreto, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Laverà
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Delibera Consiglio comunale

Richiamato il D.lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii. che ha disciplinato in maniera unitaria le società a partecipazione pubblica e, in particolare:

- l'art. 8, comma 1, in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite, il quale dispone che *“le operazioni ... che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*;
- l'art. 7, comma 1, lettera c), il quale stabilisce la necessità che la decisione sia presa con deliberazione del Consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; ed il successivo comma 2 dispone che *“l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1”*;
- l'articolo 5 il quale dispone che:
 1. *“...omissis... l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;*
 2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;*
 3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo;*
 4. *Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata*

COMUNE DI SAREZZO

intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”;

- l'articolo 4, comma 1 e 2, lettera d) e e), il quale dispone che:
 1. *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;*
 2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

...omissis...

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopi di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Dato atto che, in ordine a quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. 175/2016 sono stati acquisiti in data 12/05/2025, per la verifica di fattibilità:

- lo Statuto della Società e i patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto;
- i bilanci approvati dell'ultimo quinquennio, con le correlate relazioni degli organi di controllo (collegio sindacale, sindaco unico, revisore unico, società di revisione);
- la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016.

Preso atto della “Relazione illustrativa ex art. 5 del D.lgs. 175/2016” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale sono esposti gli oneri di motivazione analitica previsti dal summenzionato articolo 5 del T.U.S.P.;

Dato atto che l'acquisizione delle quote finalizzata all'affidamento in house alla suindicata Società del servizio in argomento risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto (ferme tutte le altre considerazioni presenti all'interno della documentazione in atti):

- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
- la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;
- la Società, che andrà a prendere in carico il servizio, si ritiene un soggetto del tutto idoneo, atteso che ha già svolto servizi analoghi per altri Comuni soci con ottimi risultati;
- la gestione in house providing comporterà inoltre, nell'attuale contesto normativo (cfr. D.lgs. n. 175/2016 e D.lgs. n. 36/2023), e finanziario, un rafforzamento del patrimonio comunale da

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Laverà
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- intendersi quale valore patrimoniale ed economico degli assets, oltre che un Know how in continua crescita della società pubblica;
- in un'ottica di gestione improntata a principi di efficienza, di condivisione di costi ed economie di scala, di scopo e di varietà, l'affidamento del servizio alla Se.Va.T. S.c.r.l., consentirà di ottimizzare le sinergie sistemiche a tutto vantaggio - in termini economico finanziari - della stessa Società e dell'Amministrazione, con conseguenti e diretti benefici in favore della qualità dei servizi resi;
 - il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato;

Vista la Sentenza TAR Lazio (Sezione Prima Quater) n. 2878/2025 del 07/02/2025 in cui si evidenzia che “...omissis... le società in house costituiscono una longa manus delle amministrazioni che esercitano sulle stesse un controllo analogo a quello esercitato sulla propria attività” e quindi “...omissis... l'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 175/2016 consente a tutte le società pubbliche lo svolgimento di servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro e amministrazioni aggiudicatrici.”

Tenuto conto, altresì, che l'operazione di acquisto è compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del TUSP, essendo Se.Va.T. S.c.r.l una società in house interamente a partecipazione pubblica, sulla quale i consorziati esercitano un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi e che svolge attività prevalentemente a favore dei soci. Inoltre, fermo quanto sopra esposto, trattasi di un'operazione di acquisto trasparente ed a un prezzo congruo, realizzata nel rispetto del principio di proporzionalità, in ragione del fatto che il compenso che verrà corrisposto copre esclusivamente i costi del servizio, con un margine di utile ragionevole e le risorse impiegate sono proporzionate agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dall'Ente. In aggiunta, la Società opera prevalentemente nel territorio provinciale di competenza del Comune e non in un mercato concorrenziale a livello europeo e/o nazionale. L'ambito di operatività della Società, infatti, è prevalentemente locale e limitato al territorio della Provincia di Brescia. Pertanto, l'acquisto delle quote e l'affidamento del servizio di committenza ausiliaria non andrebbe ad incidere sugli scambi commerciali tra Stati membri, riducendo il rischio di una distorsione della concorrenza a livello europeo. Né vi sarebbe un effetto significativo sulla concorrenza nel mercato interno.

Preso atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del TUSP, lo schema di proposta di deliberazione, seppur in seguito aggiornato, pur non variandone la sostanza, è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di idoneo avviso a far data dal 05/06/2025 e per la durata di giorni 15 e che non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto pertanto essere sussistenti tutti i presupposti indicati all'art. 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016, che pone a carico della Pubblica Amministrazione un onere motivazionale analitico in caso di acquisto di una partecipazione societaria, affinché la scelta sia supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività di riferimento;

Evidenziato che l'effettivo affidamento in house providing del servizio comunale alla Società verrà disposto con successivo e separato atto ed effettuato dopo il completamento delle procedure per l'acquisizione della qualità di socio della stessa;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Laverà
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Delibera Consiglio comunale

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 con prot. n. 19409/2025 del 23/07/2025 (all. C);

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte;

1. **di acquisire** una quota pari al 0,3882%, corrispondente ad un valore di € 200,00, del capitale sociale di Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l, in quanto strumento necessario per il perseguimento di finalità pubbliche proprie dell'Amministrazione comunale;
2. **di autorizzare**, all'esito dell'istruttoria da parte della Corte dei Conti e dell'AG.C.M., la sottoscrizione della predetta quota di partecipazione da parte del Sindaco;
3. **di approvare** lo Statuto della Società e i patti parasociali per la gestione in forma associata del Controllo Analogo Congiunto esercitato dai soci pubblici, allegati alla presente proposta sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale della stessa, che ne disciplinano l'assetto organizzativo;
4. **di approvare** la Relazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.gs. n. 175/2016, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche sotto il profilo motivazionale (all. B);
5. **di autorizzare**, all'esito dell'istruttoria da parte della Corte dei Conti e dell'AGCM in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 175/2016, dariceversi entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione del provvedimento, l'affidamento in house alla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l del contratto per lo svolgimento dei servizi di committenza ausiliaria relativamente all'intervento di riqualificazione dello spazio urbano e ristrutturazione della piazza Cesare Battisti ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023;
6. **di dichiarare** il conseguente verbale di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con l'effettiva acquisizione della partecipazione;

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Carlo Bravo

II SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Adriana Salini

documento informatico sottoscritto digitalmente



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 17/07/2025

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' IN
HOUSE PROVIDING SE.VA.T SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: favorevole.

Sarezzo, 25/07/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Cristina Lavera *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 17/07/2025

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' IN
HOUSE PROVIDING SE.VA.T SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: favorevole.

Sarezzo, 25/07/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Cristina Lavera *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' IN
HOUSE PROVIDING SE.VA.T SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo pretorio on line, con decorrenza da oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Sarezzo, li 08/08/2025.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sara Giacomelli. *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



AVV. MATTIA MASPERI

NOTAIO

via suor Liliana Rivetta n.11
25085 - Gavardo (BS)
tel.0365 374650 fax 0365 445091
mmasperi@notariato.it

N.6.905 di repertorio

N. 4.585 di raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di marzo (21.3.2024).

Alle ore diciassette e trenta minuti.

In Gardone Val Trompia (BS) nei locali al piano primo dell'edificio sito in via Giacomo Matteotti al civico n.327.

Avanti a me Mattia Masperi, notaio in Gavardo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

è presente il signor:

CRESCINI ANDREA nato a Desenzano del Garda (BS) il 30 agosto 1982 domiciliato per la carica presso la sede sociale,
il quale interviene non in proprio, ma in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società

"SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L."

con sede in Gardone Val Trompia (BS) via Giacomo Matteotti n.327, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) interamente sottoscritto e versato, numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03849630987, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n.BS - 568138.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, previa formale convocazione ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea dei soci della predetta società.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.16 (sedici) dello statuto sociale, il comparente il quale mi richiede di redigere il relativo verbale.

L'assemblea conferma quale suo presidente il comparente e a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo io Notaio do atto che i fatti si sono svolti come segue.

Il presidente dell'assemblea quindi constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art.13 (tredici) dello statuto sociale mediante avviso spedito ai soci in data 12 marzo 2024 tramite posta elettronica certificata - protocollo n.366;

- che, stante quanto infra precisato in ordine al recesso dei soci, è presente il 95,7872% del capitale sociale e precisamente:

* COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA titolare della quota di nominali Euro 8.465,81 (ottomilaquattrocentosessantacinque e ottantuno centesimi) pari all'84,6581% (ottantaquattro virgola seimilacinquecentottantuno per cento) del capitale sociale, rappresentata dall'assessore signor BERTELLI MAURO, per delega già agli atti sociali;

* COMUNE DI BOTTICINO titolare della quota di nominali Euro 351,53 (trecentocinquantuno e cinquantatre centesimi) pari al 3,5153% (tre virgola cinquemilacentocinquantatre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor QUECCHIA GIANBATTISTA;

* COMUNE DI BRIONE titolare della quota di nominali Euro 37,46 (trentasette e quarantasei centesimi) pari allo 0,3746% (zero virgola tremilasettecentoquarantasei per cento) del capitale sociale, rappresentato dall'assessore signora SVANERA GENNY, per delega già agli atti sociali;

* COMUNE DI LODRINO titolare della quota di nominali Euro 37,46 (trentasette e quarantasei centesimi) pari allo 0,3746% (zero virgola tremilasettecentoquarantasei per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor BET-

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 06/06/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

REGISTRATO

a BRESCIA

Agenzia delle Entrate

in data 12/04/2024

N. 17185

Serie 1T

Euro 356,00

ISCRITTO

nel Registro Imprese
di BRESCIA

in data 23/04/2024

n. 51036 Prot.

del 16/04/2024

TINSOLI BRUNO;

* COMUNE DI OSPITALETTO titolare della quota di nominali Euro 37,46 (trentasette e quarantasei centesimi) pari allo 0,3746% (zero virgola tremilasettecentoquarantasei per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signora TRECANI LAURA;

* COMUNE DI POLAVENO titolare della quota di nominali Euro 37,46 (trentasette e quarantasei centesimi) pari allo 0,3746% (zero virgola tremilasettecentoquarantasei per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signora BIGNOTTI VALENTINA;

* COMUNE DI VILLA CARCINA titolare della quota di nominali Euro 37,46 (trentasette e quarantasei centesimi) pari allo 0,3746% (zero virgola tremilasettecentoquarantasei per cento) del capitale sociale, rappresentato dal vice sindaco signor GIRAUDINI GIANMARIA, per delega già agli atti sociali;

* UNIONE LOMBARDIA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VALTROMPIA LA VIA DEL FERRO titolare della quota di nominali Euro 37,46 (trentasette e quarantasei centesimi) pari allo 0,3746% (zero virgola tremilasettecentoquarantasei per cento) del capitale sociale, rappresentata dal presidente signor ILARIO MEDAGLIA;

* COMUNE DI CAINO titolare della quota di nominali Euro 36,23 (trentasei e ventitre centesimi) pari allo 0,3623% (zero virgola tremilaseicentoventitre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor SAMBRICI CESARE;

* COMUNE DI IRMA titolare della quota di nominali Euro 36,23 (trentasei e ventitre centesimi) pari allo 0,3623% (zero virgola tremilaseicentoventitre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor BERTELLI MAURO;

* COMUNE DI MARCHENO titolare della quota di nominali Euro 36,23 (trentasei e ventitre centesimi) pari allo 0,3623% (zero virgola tremilaseicentoventitre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor BERTUSSI DIEGO;

* COMUNE DI MARMENTINO titolare della quota di nominali Euro 36,23 (trentasei e ventitre centesimi) pari allo 0,3623% (zero virgola tremilaseicentoventitre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor MEDAGLIA ILARIO;

* COMUNE DI PEZZAZE titolare della quota di nominali Euro 36,23 (trentasei e ventitre centesimi) pari allo 0,3623% (zero virgola tremilaseicentoventitre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor GIPPONI OLIVIERO;

* COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA titolare della quota di nominali Euro 18,73 (diciotto e settantatre centesimi) pari allo 0,1873% (zero virgola milleottocentosettantatre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor GERARDO FERRI;

- che i predetti signori QUECCHIA GIAMBATTISTA, SVANERA GENNY, TRECANI LAURA, BIGNOTTI VALENTINA, GIRAUDINI GIANMARIA, SAMBRICI CESARE, BERTELLI MAURO, BERTUSSI DIEGO, GIPPONI OLIVIERO e GERARDO FERRI sono collegati in video conferenza come previsto dall'articolo 13 (tredici) dello statuto sociale;

- che i predetti soci risultano regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, a termini di legge e di statuto, precisandosi a riguardo che il COMUNE DI OSPITALETTO risulta indicato con la denominazione della FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO, estinto con provvedimento in data 30 aprile 2015, cui è

- che è presente il presidente del consiglio di amministrazione della società nella persona di esso comparente, il vice presidente signora CANZONERI PAOLA ed il consigliere signora AGUSCIO ELISA, queste ultime collegate in video conferenza come previsto dall'articolo 13 (tredici) dello statuto sociale;

- che è presente il revisore unico dottoressa DUSI CATERINA;

- che sono state espletate tutte le incombenze previste in legge.

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità della convocazione, dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita, a sensi di legge e di statuto, ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Aumento gratuito del capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi);

2) Omissis.

Il presidente procede all'esposizione dei motivi che hanno determinato l'organo amministrativo alla proposizione di quanto sopra riportato, già ben noti all'assemblea.

In primo luogo ricorda che il socio COMUNE DI COLLEBEATO, richiamata la deliberazione consigliare n.42 del 19 dicembre 2022, nell'ambito della ricognizione delle società partecipate detenute dal Comune, ha stabilito la dismissione della propria quota di partecipazione posseduta in SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L., pari a nominali Euro 351,53 (trecentocinquantuno e cinquantatre centesimi) e pertanto ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 (dodici) dello statuto sociale, con comunicazione acquisita agli atti a mezzo posta elettronica certificata in data 22 dicembre 2023 e, conseguentemente, i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso sono sospesi, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa e con la precisazione che:

- il consiglio di amministrazione della società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L. nell'assemblea in data 8 febbraio 2024 ha preso atto della volontà espressa dal COMUNE DI COLLEBEATO di recedere dalla partecipazione alla società e ha deliberato l'autorizzazione alla liquidazione della quota versata dal socio pari ad un importo di Euro 351,53 (trecentocinquantuno e cinquantatre centesimi);

- il predetto socio ha ottenuto il rimborso della propria partecipazione ai sensi di legge e dell'articolo 12 (dodici) dello statuto sociale, senza riduzione del capitale sociale nominale, come da quietanze acquisite agli atti sociali;

- che detto socio ha espressamente rinunciato al decorso del termine di 180 (centottanta) giorni previsti dallo statuto sociale per l'efficacia del recesso ed a seguito di ciò si è determinato, dunque, in modo definitivo, lo scioglimento del rapporto sociale tra la società ed il sopracitato socio, il quale ha perso tale sua qualità ed ogni forma di titolarità della partecipazione;

- che, conseguentemente, gli aventi diritto di voto sono: COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, COMUNE DI BOTTICINO, COMUNE DI CELLATICA, COMUNE DI VILLA CARCINA, COMUNE DI BRIONE, COMUNE DI OSPITALETTO, COMUNE DI POLAVENO, COMUNE DI LODRINO, UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VALTROMPIA LA VIA DEL FERRO, COMUNE DI PEZZAZE, COMUNE DI MARCHENO, COMUNE DI CAINO, COMUNE DI SULZANO, COMUNE DI MARMENTINO, COMUNE DI IRMA, COMUNE DI COLLIO, COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA.

A questo punto il presidente riepiloga brevemente la situazione economico finanziaria della società, quale risulta dal bilancio di esercizio facente stato al 31 dicembre

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
2023, approvato dall'assemblea dei soci in data odierna, da cui si evince un patrimonio documentato firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 00/00/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

nio netto complessivo pari ad Euro 67.976,00 (sessantasettemilanovecentosettantasei e zero centesimi), formato dal capitale sociale per Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) interamente sottoscritto e versato, dalla riserva legale per Euro 940,00 (novecentoquaranta e zero centesimi), da altre riserve per Euro 16.385,00 (sedicimilatrecentottantacinque e zero centesimi) e da utili di esercizio per Euro 40.651,00 (quarantamilaseicentocinquantuno e zero centesimi), stante l'assenza di voci di patrimonio netto negative.

Quindi il presidente, dopo aver sottolineato che dalla data di redazione del predetto bilancio di esercizio ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo, come già discusso nell'assemblea di coordinamento dei soci per il controllo analogo della società in data 13 marzo 2024, espone le ragioni per le quali si rende utile una ulteriore capitalizzazione della società, da rinvenirsi essenzialmente nella necessità di dare alla società maggior stabilità economica e maggior solidità in particolar modo nei confronti dei terzi.

A tal fine propone di aumentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) e pertanto per la somma di Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi) a mezzo del parziale utilizzo, per il corrispondente importo, della citata riserva rubricata alla voce "utili di esercizio", che residuerà pertanto per Euro 651,00 (seicentocinquantuno e zero centesimi) che il presidente propone di destinare a riserva legale.

Il presidente precisa che detto aumento andrà a beneficio di tutti i soci, in quanto determinerà un aumento proporzionale delle partecipazioni sociali a ciascuno spettante, nel rispetto della parità di trattamento.

Quindi il presidente dichiara aperto il dibattito.

Dopo breve ma approfondita discussione, il presidente dell'assemblea mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società

"SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L."

DELIBERA

1) Di aumentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) e pertanto per Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi) a mezzo del parziale utilizzo, per il corrispondente importo, della riserva rubricata alla voce "utili di esercizio", che residuerà pertanto per Euro 651,00 (seicentocinquantuno e zero centesimi).

2) Di destinare la residua somma di Euro 651,00 (seicentocinquantuno e zero centesimi) derivante dall'aumento di cui al punto che precede ed esistente nella riserva rubricata alla voce "utili di esercizio", all'incremento della riserva legale.

3) Di dare atto che l'aumento andrà a beneficio di tutti i soci, in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno posseduta, nel rispetto della parità di trattamento.

4) Di prendere pertanto atto che il capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) risulta interamente sottoscritto, versato, esistente nel patrimonio sociale e ripartito tra i soci come segue:

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA: quota di nominali Euro 43.871,30 (quarantatremilaottocentosettantuno e trenta centesimi), pari all'87,7426% (ottantasette virgola settemilaquattrocentoventisei per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI BOTTICINO: quota di nominali Euro 1.821,80 (milleottocentoventuno e ottanta centesimi), pari al 3,6434% (tre virgola seimilaquattrocentotrentaquattro per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI CELLATICA: quota di nominali Euro 1.821,80 (milleottocentoventuno e ottanta centesimi), pari al 3,6434% (tre virgola seimilaquattrocentotrentaquattro per cento) del capitale sociale;

no e ottanta centesimi), pari al 3,6434% (tre virgola seimilaquattrocentotrentaquattro per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI BRIONE: quota di nominali Euro 194,10 (centonovantaquattro e dieci centesimi), pari allo 0,3882% (zero virgola tremilaottocentottantadue per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI LODRINO: quota di nominali Euro 194,10 (centonovantaquattro e dieci centesimi), pari allo 0,3882% (zero virgola tremilaottocentottantadue per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI OSPITALETTO: quota di nominali Euro 194,10 (centonovantaquattro e dieci centesimi), pari allo 0,3882% (zero virgola tremilaottocentottantadue per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI POLAVENO: quota di nominali Euro 194,10 (centonovantaquattro e dieci centesimi), pari allo 0,3882% (zero virgola tremilaottocentottantadue per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI VILLA CARCINA: quota di nominali Euro 194,10 (centonovantaquattro e dieci centesimi), pari allo 0,3882% (zero virgola tremilaottocentottantadue per cento) del capitale sociale;

UNIONE LOMBARDIA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VALTROMPIA
LA VIA DEL FERRO: quota di nominali Euro 194,10 (centonovantaquattro e dieci centesimi), pari allo 0,3882% (zero virgola tremilaottocentottantadue per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI CAINO: quota di nominali Euro 187,75 (centottantasette e settantacinque centesimi), pari allo 0,3755% (zero virgola tremilasettecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI IRMA: quota di nominali Euro 187,75 (centottantasette e settantacinque centesimi), pari allo 0,3755% (zero virgola tremilasettecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI MARCHENO: quota di nominali Euro 187,75 (centottantasette e settantacinque centesimi), pari allo 0,3755% (zero virgola tremilasettecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI MARMENTINO: quota di nominali Euro 187,75 (centottantasette e settantacinque centesimi), pari allo 0,3755% (zero virgola tremilasettecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI PEZZAZE: quota di nominali Euro 187,75 (centottantasette e settantacinque centesimi), pari allo 0,3755% (zero virgola tremilasettecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI SULZANO: quota di nominali Euro 187,75 (centottantasette e settantacinque centesimi), pari allo 0,3755% (zero virgola tremilasettecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI COLLIO: quota di nominali Euro 97,00 (novantasette e zero centesimi), pari allo 0,1941% (zero virgola millenovecentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA: quota di nominali Euro 97,00 (novantasette e zero centesimi), pari allo 0,194% (zero virgola centonovantaquattro per cento) del capitale sociale.

5) Di modificare l'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale, come segue:

"Art. 5) - Capitale sociale

Il Capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' art. 2481 del Codice Civile.

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione i versamenti ed i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.".

Il presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e dieci minuti.

* * *

Previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**" il testo del vigente statuto sociale modificato in forza delle deliberazioni assunte, omissane la lettura per dispensa datamene dal comparente.

Le spese del presente verbale sono a carico della società.

Di quanto sopra faccio constare col presente verbale che viene da me Notaio letto al comparente che lo approva perchè conforme alla sua volontà ed alle risultanze dell'assemblea e quindi lo sottoscrive con me Notaio in calce ed a margine.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, a mia personale assistenza e dettatura e completato a mano.

Occupi due fogli per pagine sette e fin qui dell'ottava.

F.to ANDREA CRESCINI

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)



MATTIA MASPERI

NOTAIO

All. A) all'atto n. 6.905/4.585 di repertorio Notaio Mattia Masperi

*** * ***

**Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l.
Società consortile a responsabilità limitata**

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) - Denominazione

E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata:

"SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L."

con il vincolo della totalità del capitale di proprietà di enti pubblici.

La società potrà gestire servizi e funzioni strumentali conferite dagli Enti soci ed è assoggettata al controllo analogo, secondo le modalità stabilite dai soci nella convenzione che regola tale attività, al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house".

Art. 2) - Sede

La società ha sede legale nel Comune di Gardone Valle Trompia in provincia di Brescia.

Potranno essere istituite o soppresse, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla società.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal registro delle imprese.

Art. 3) - Oggetto

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio indicato, stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata. Il territorio di riferimento è, di norma, quello dei Comuni facenti parte della Comunità Montana di Valle Trompia. In ogni caso per particolari progetti o per avvantaggiarsi di economie di scala, la Società potrà operare a favore di soggetti pubblici e/o privati anche non facenti parte dei territori sopra indicati.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere quest'area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

La Società potrà avviare la produzione di beni o di servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, di servizi di interesse generale, di servizi di interesse economico generale, nonché lo svolgimento, nei casi consentiti dalla legge, di funzioni amministrative assegnate alla società dagli enti locali soci.

In particolare e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto:

a) il supporto e la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore tecnico, amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse umane e finanziarie.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- b) il supporto e la gestione e lo sviluppo della cartografia del territorio, del sistema informativo territoriale e dell'anagrafe estesa territoriale;
- c) il supporto e lo svolgimento di attività di interesse ambientale, quali il monitoraggio del territorio, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di controllo degli agenti inquinanti ed ogni altro intervento connesso alla salvaguardia ed all'uso razionale delle risorse;
- d) la gestione centralizzata del catasto territoriale;
- e) lo svolgimento delle fasi propedeutiche alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie;
- f) lo svolgimento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate patrimoniali;
- g) la prestazione di servizi e di consulenza per l'installazione e la gestione di strumenti informatici, l'installazione e l'assistenza di procedure applicative e gestionali, la gestione di servizi centralizzati di hardware e software, la cablatrice, l'impianto e l'esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici, la gestione di servizi WEB, l'impianto e la gestione di reti e servizi di telecomunicazione;
- h) la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare e di beni e strutture pubbliche, compresa la realizzazione e la gestione delle aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, l'impianto e l'esercizio di impianti semaforici, di segnaletica luminosa e servizi di supporto alla mobilità;
- i) la gestione di servizi cimiteriali e di igiene urbana;
- j) l'organizzazione e la gestione di attività formative nella diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di interesse dei propri soci;
- k) lo svolgimento di servizi per la predisposizione di gare per l'affidamento di contratti pubblici;
- l) la gestione di impianti elettrici, l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e la gestione del "servizio energia" inteso come gestione dei punti di prelievo dell'energia elettrica anche previa realizzazione, manutenzione, conduzione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica;
- m) elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione per conto degli Enti soci di banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico finanziari quali: banche dati catastali, tributarie, geografiche, anagrafiche, urbanistiche, edilizie e relative ad attività produttive, servizi del sottosuolo e ogni altra banca dati utile all'analisi e alla ricerca di soggetti e degli oggetti con rilevanza economica e delle loro reciproche relazioni;
- n) l'animazione e la promozione dello sviluppo territoriale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- o) la valorizzazione e la promozione "in loco" della produzione e della commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- p) la realizzazione di ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
- q) la promozione e realizzazione di collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno; realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico; realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e biblio-

- r) lo svolgimento di attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- s) la promozione o la cura in forma diretta dell'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- t) la gestione di iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;
- u) lo sviluppo dei processi di produzione e di utilizzazione delle materie prime del territorio, anche nelle loro fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori dell'agricoltura, l'allevamento, la forestazione e del florovivaismo;
- v) la realizzazione di iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- w) la costruzione, l'acquisto o l'acquisizione, a vario titolo, di immobili da destinare al territorio;
- x) la partecipazione in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- y) l'attivazione a vario titolo di iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- z) la promozione di iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;
- aa) la promozione e il sostegno a iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compreso l'utilizzo idroelettrico;
- ab) la consulenza per la progettazione, la gestione, e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;
- ac) la produzione di riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio.

Tutto quanto sopra con espressa esclusione delle attività riservate alle categorie professionali protette, nei limiti della normativa vigente in materia e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative.

La società, potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs. n. 385/93, D. Lgs. n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, potrà inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

La società potrà svolgere l'attività istituzionale sia direttamente, in forma autonoma, sia in collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici e privati, stipulando all'uopo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss. mm. ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"), oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici; la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Le attività saranno direttamente affidate alla Società mediante specifici contratti di servizio o nelle altre forme previste dalla vigente normativa e dai principi comunitari in materia, garantendo comunque l'effettività del "controllo analogo" previsto dall'art. 2 co. 1 lett. c) e d) del D.Lgs n. 175/2016.

Art. 4) - Durata

La società avrà durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE - RECESSO

Art. 5) - Capitale sociale

Il Capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' art. 2481 del Codice Civile.

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione i versamenti ed i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

Art. 6) - Principi ed Obblighi sociali

I soci della Società sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della Società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o a pregiudicarne il funzionamento.

Art. 7) - Numero dei Soci e Responsabilità

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge. La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

Art. 8) - Qualifica dei Soci

I soci possono essere unicamente soggetti pubblici.

La partecipazione al capitale sociale della Comunità Montana della Valle Trompia non può comunque essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

E' esclusa la partecipazione di capitali privati alla società.

Il recesso non è ammesso in caso di proroga del termine di durata della società e nel

In caso di recesso per qualsiasi motivo il valore delle quote è determinato secondo formule miste reddituali/patrimoniali.

Art.9) - Ammissione nuovi soci

Chi trovandosi in possesso dei requisiti intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

- a) ragione sociale;
- b) la tipologia di soggetto pubblico;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere.

La domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale.

Art. 10) - Trasferibilità delle quote

Fermo restando che la partecipazione della Comunità Montana di Valle Trompia non dovrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento), le quote sono trasferibili purché interamente liberate nel rispetto della seguente disciplina, che dovrà essere osservata anche nel caso di cessione di diritti di opzione.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale; agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità: il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità del pagamento.

L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

* la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, con l'applicazione delle seguenti regole:

- a) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- b) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- c) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, fatta salva la delibera assembleare di cui al primo comma del presente articolo, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- d) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;
- e) la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora sia intervenuta la deliberazione di cui al primo comma del presente

articolo.

Nel caso in cui l'Assemblea non acconsenta al trasferimento di detta partecipazione, spetta al socio il diritto di recesso ai sensi del successivo articolo 12.

Il trasferimento per atto tra soci può avvenire liberamente, nei limiti previsti dall'art. 10.

Art. 11) - Aumenti di capitale

Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo 5.

L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre 60 (sessanta e zero centesimi) giorni dalla data di delibera dell'aumento del capitale sociale.

L'aumento del capitale eventualmente non optato, prima del libero collocamento presso terzi, dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementare opzione ai soci optanti.

I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta del capitale che la sottoscrizione dell'aumento del Capitale sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale, con esclusione del diritto d'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C.. In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2474 del C.C.

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

ART. 12) - Recesso ed esclusione

Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge e dal seguente statuto.

Il socio che intende esercitare il recesso deve darne avviso al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata a.r. / PEC, indicando le proprie generalità e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso diviene efficace decorsi 180 (centoottanta) giorni da quello in cui l'avviso è pervenuto alla sede della società.

L'eventuale esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi legalmente lo sostituisce a mezzo lettera raccomandata / PEC nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

I soci che recedono, per giusta causa, ovvero in quanto dissenzienti dalle deliberazioni assembleari riguardanti il cambiamento dello statuto hanno diritto alla liquidazio-

si scioglie limitatamente al socio.

Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso e di esclusione, il Consiglio di Amministrazione, qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società, deve provvedere senza indugio alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Art. 13) - Assemblea dei Soci

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo analogo, l'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dell'assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, in accordo con le limitazioni di cui al successivo art. 28, su proposta del Consiglio di Amministrazione unitamente ad una relazione sulla Gestione;
- b) la nomina e la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Legale;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) l'approvazione del budget economico-finanziario di cui all'art. 5 predisposto dal Consiglio di Amministrazione ove nominato o comunque dall'organo amministrativo in carica;
- g) la deliberazione relativa alle finalità, modalità di utilizzo e fissazione dell'ammontare dei contributi di cui all'art. 5;
- h) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nella Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centotrenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata, o fax o posta elettronica da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax, o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' tuttavia valida l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli Amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale, se nominato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

L'Assemblea può essere convocata anche quando ne faccia richiesta un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottoscritto.

Decorso 30 (trenta) giorni dalla richiesta di convocazione senza che il Presidente abbia provveduto, i Soci che hanno richiesto la convocazione possono procedere direttamente a convocare l'Assemblea dei Soci.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari in oggetto di legittimazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 14) - Rappresentanza

Ferma ogni diversa disposizione di Legge in materia, possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel registro delle imprese e in regola con il versamento delle quote sociali e delle eventuali quote annuali.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo n. 2479 bis, comma 3, del Codice Civile.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti di queste.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per il territorio. Alla società devono essere comunicati a cura dei soci l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e PEC. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta

all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni dei cui sopra.

Art. 15) - Diritto di voto

Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione nel capitale sociale, presupposta la regolarità della sua posizione contributiva nei confronti della società.

Art. 16) - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero, dal consigliere più anziano.

no presente.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. Se del caso l'assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, è redatto da un Notaio.

Art. 17) - Convocazioni

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia la rappresentanza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In prima ed in seconda convocazione, l'assemblea che ha ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale validamente rappresentato.

Art. 18) - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere inviato a tutti i soci, agli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'assemblea.

Art. 19) - Impugnazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 20) - Organi di governo e di gestione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero da un Amministratore Unico laddove sia reso obbligatorio da specifiche previsioni di legge in materia di società partecipate.

Nel caso si opti per l'Amministratore Unico, questi verrà indicato congiuntamente da tutti i soci mediante votazione dell'Assemblea di coordinamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

Art. 21) - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di membri non superiore a 3 (tre). Il Presidente viene indicato dal socio Comunità Montana di Valle Trompia e i due Consiglieri sono indicati congiuntamente dagli altri soci pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Vice Presidente.

Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate all'art. 2475 ultimo comma del codice civile.

Art 22) - Membri del CDA

I membri del CDA si impegnano a sottoscrivere un'autocertificazione nella quale specificano il proprio settore di attività ed occupazione, una dichiarazione di confidenzialità contenente le informazioni personali e societarie connesse; una dichiarazione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
di assenza di qualsiasi causa di incompatibilità, incompatibilità secondo quanto di
documento firmato digitalmente da Adriana Sahini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 06/06/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

sposto dalla normativa in materia, conflitto di interesse in relazione alla carica da ricoprire.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dell'Assemblea dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

Art. 23) - Competenze del CDA

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Dalle competenze del Consiglio di Amministrazione sono escluse soltanto quelle che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci ovvero gli atti di gestione delegati.

E', comunque, competenza dell'Assemblea deliberare in merito ai seguenti argomenti:

- * deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 12;
- * comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;
- * contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;
- * acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;
- * nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;
- * assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigente;
- * fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti.

Art. 24) - Funzionamento del CDA

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nella Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile, su iniziativa del Presidente oppure su richiesta di due amministratori o di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con lettera raccomandata A.R., PEC o fax spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco (se nominato).

E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di tratta-

In particolare è necessario:

- * che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- * che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di legittimazione;
- * che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- * che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) il luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di ambedue dal consigliere anziano.

Anche in difetto di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati.

Il Presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.

Art. 25) - Maggioranze

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 23.

Art 26) - Rappresentanza

Ad esclusione dei casi specifici previsti da apposita delibera consiliare, il Presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi. In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza della Società spetta al Vice Presidente.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27) - Organo di Controllo

La società, con decisione dei soci, può nominare il collegio sindacale e, unitamente o in alternativa, il Revisore Legale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed esercita i poteri e le competenze di cui agli articoli 2403, 2403 bis e 2409 ter c.c. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Nel caso sia necessario nominare il collegio sindacale la Comunità Montana indicherà il nominativo di due componenti effettivi e un supplente. I restanti verranno indicati congiuntamente dagli altri soci pubblici.

Il Revisore Legale svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39 e relative disposizioni di attuazione.

Il corrispettivo del Collegio Sindacale, ovvero del Revisore Legale, è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora siano nominati sia il collegio sindacale, sia il Revisore Legale, le funzioni di controllo contabile, di cui all'art.2409 ter, competono esclusivamente al secondo.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Nel caso previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale o del revisore legale è fatta con deliberazione dell'assemblea dei soci, documentata da atto scritto, firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 00/00/2025 da Cristina Lavera. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

legio sindacale è obbligatoria. In tali casi si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

L'incarico dell'organo di controllo ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rinnovabile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile della società.

Il Revisore Legale può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 27- bis) - Controllo analogo

I soci esercitano i poteri di controllo analogo come definiti dalla vigente normativa nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Tali poteri possono essere esercitati in maniera congiunta, in particolare nelle deliberazioni dei soci tramite gli organi di coordinamento dei soci per come regolati in appositi patti parasociali, od in maniera individuale tramite le prerogative riconosciute al singolo socio nei contratti di servizio.

L'esercizio dei poteri di controllo analogo deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati, l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione e l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento economico-finanziario.

TITOLO VI - BILANCIO E REGOLAMENTI

Art. 28) - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministratore provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società.

Eventuali utili di gestione non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti negli esercizi successivi. Il bilancio sarà redatto e depositato rispettando le norme di legge previste per le società a responsabilità limitata.

Qualora il bilancio presenti degli utili, una quota pari almeno al 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio verranno accantonati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale.

L'utile residuo verrà interamente destinato ad un fondo di riserva statutario destinato al finanziamento degli investimenti per la realizzazione di iniziative integrate di sviluppo.

Rimane comunque esclusa la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

Art. 29) - Regolamenti

Il funzionamento della società, la partecipazione dei soci all'attività e alla copertura dei costi della medesima, le attività amministrative degli uffici, le responsabilità, i flussi finanziari e gli aspetti documentali, le modalità di individuazione dei soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi, le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero tra i membri del CDA, del personale e dei consulenti esterni saranno regolati da uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30) - Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea stessa, nei limiti indicati dall'art. 28.

Si applicano gli artt. 2484 e 2496 del Codice Civile.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31) - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Brescia.

Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera di Commercio di Brescia.

Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto/equità nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. c.p.c.

Art. 32) - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di società consortili a responsabilità limitata.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

Art. 33) - Norma transitoria

Le modifiche della composizione dell'organo amministrativo entrano in vigore allo scadere della carica del primo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria, in deroga a quanto previsto dall'art. 22 ultimo comma, resta in carica purché rimanga composto da almeno tre consiglieri tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

F.to ANDREA CRESCINI

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PATTO PARASOCIALE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO ESERCITATO DAI SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETA' SEVAT SCARL

L'anno 2021, il giorno venticinque del mese di Febbraio, in Gardone V.T., presso la sede sociale della SEVAT

s.c.a.r.l. fra:

- OTTELLI MASSIMO, nato a Brescia (Bs) il 16/11/1968 C.F. TTLMS68S16B157R domiciliato per la carica in Gardone Val Trompia (Bs) in via Giacomo Matteotti n. 327, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Presidente - della COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA con sede in Gardone Val Trompia, in via Giacomo Matteotti n. 327, codice fiscale 83001710173, munito dei poteri necessari;
- QUECCHIA GIANBATTISTA, nato a Botticino il 07/05/1949 C.F. QCCGBT49E07B091P e domiciliato per la carica in Botticino (Bs) via Piazza Aldo Moro e Martiri della Libertà 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Botticino con sede in Botticino (Bs) via Piazza Aldo Moro e Martiri della Libertà - codice fiscale 00600950174;
- MONTINI ANTONELLA, nata a Lumezzane (Bs) il 03/01/1967, C.F. MNTNNL67A43E738K e domiciliata per la carica in Brione (Bs) via San Zenone, 1 la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Brione con sede in Brione (Bs) via San Zenone, 1 – codice fiscale 00796050177;
- SAMBRICI CESARE, nato a Brescia (Bs) il 19/04/1975 C.F. SMBCSR75D19B157Z e domiciliato per la carica in Caino (Bs) via Villa Mattina n. 9, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Caino con sede in Caino (Bs) via Villa Mattina n. 9 - codice fiscale 80011670173;
- MARCO MARINI, nato a Cellatica (Bs) 21/02/1956 il C.F. MRNMRC56B21C439D e domiciliato per la carica in Cellatica (Bs) via Piazza Martiri della Libertà n. 9, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Comune di Cellatica con sede in Cellatica (Bs) via Piazza Martiri della Libertà n. 9 - codice fiscale 80018310179;

- TREBESCHI ANTONIO, nato a Brescia (Bs) il 03/06/1967 C.F. TRBNTN67H03B157K e domiciliato per la carica in Collebeato (Bs) via S. Francesco d'Assisi, 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Collebeato con sede in Collebeato (Bs) via S. Francesco d'Assisi, 1 - codice fiscale 00853240174;
- ZANINI MIRELLA, nata a Gardone Val Trompia (Bs) il 02/04/1970 C.F. ZNNMLL70D42D918E e domiciliata per la carica in Collio (Bs) Piazza Zanardelli n. 4, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Collio con sede in Collio (Bs) Piazza Zanardelli n. 4 - codice fiscale 00850830175;
- in qualità di legale rappresentante – Presidente dell'Assemblea - dell'Unione Lombarda dei Comuni Montani dell'Alta Val Trompia - La Via del Ferro - con sede in Tavernole Sul Mella (Bs) Piazza Martiri della Libertà n. 1 - codice fiscale 03557420985;
- BERTELLI MAURO, nato a Bovegno (BS) il 07/04/1957 C.F. BRTMRA57D07B100T e domiciliato per la carica in Irma (Bs) via Casa dell'Alpino n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Irma con sede in Irma (Bs) via Casa dell'Alpino n. 1 - codice fiscale 83001270178;
- BETTINSOLI BRUNO, nato a Lodrino (Bs) il 10/11/1952 C.F. BT*TB RN52S10E652J e domiciliato per la carica in Lodrino (Bs) Piazza Marconi n. 4, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Lodrino con sede in Lodrino (Bs) piazza Roma n. 90 - codice fiscale 00878650175;
- BERTUSSI DIEGO, nato a Brescia (BS) il 16/02/1970 C.F. BRTDGI70B16B157J e domiciliato per la carica in Marcheno (Bs) via Giuseppe Zanardelli n. 111, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Marcheno con sede in Marcheno (Bs) via Giuseppe Zanardelli n. 111 - codice fiscale 00881240170;

- MEDAGLIA ILARIO, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 06/04/1992 C.F. MDGLRI92D06D918W, e domiciliato per la carica in Marmentino (Bs) Via Santellone n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Marmentino con sede in Marmentino (Bs) via Santellone n. 1 - codice fiscale 83001250170;
- SARNICO GIOVANNI BATTISTA, nato a Rovato (BS) il 06/02/1971 C.F. SRNGNN71B06H598N e domiciliato per la carica in Ospitaletto (Bs) via Monsignor G. Rizzi n. 24, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Ospitaletto con sede in Ospitaletto (Bs) via Monsignor G. Rizzi n. 24 - codice fiscale 00796430171;
- GIPPONI OLIVIERO, nato a Pezzaze (BS) il 07/08/1953 C.F. GPPLVR53M07G529I e domiciliato per la carica in Pezzaze (Bs) via Caduti del Lavoro n. 3, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Pezzaze con sede in Pezzaze (Bs) via Casa dell'Alpino n. 1 - codice fiscale 00840000178;
- FABIO OTTAVIO PELI, nata a Polaveno (BS) il 23/07/1953 C.F. PLEFTT53L23G779L e domiciliato per la carica in Polaveno (Bs) Piazza Marconi n. 4, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Vicesindaco pro-tempore - del Comune di Polaveno con sede in Polaveno (Bs) piazza Marconi n. 4 - codice fiscale 00827470170;
- FERRI GERARDO, nato a Lumezzane (Bs) il 08/05/1961 C.F. FRRGRD61E08E738M e domiciliato per la carica in Tavernole Sul Mella (Bs) Piazza Martiri della Libertà n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Tavernole Sul Mella con sede in Tavernole Sul Mella (Bs) Piazza martiri della Libertà n. 1 - codice fiscale 83001210174;
- CADEI MORIS, nato a Brescia (BS) il 17/06/1970 C.F. CDAMRS70H17B157S, e domiciliato per la carica in Villa Carcina (Bs) Piazza XX Settembre n. 2, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Villa Carcina con sede in Villa Carcina (Bs) piazza Zanardelli n. 2 - codice fiscale 0035164017;

PREMESSO CHE:

- è stata costituita la SEVAT s.c.a.r.l. per la gestione di funzioni e servizi principalmente a favore degli Enti pubblici soci mediante affidamenti *in house*;
- che la società a totale partecipazione pubblica Se.Va.T. s.c.r.l. (in seguito per brevità denominata anche Società), è stata costituita con rogito notarile Repertorio n° 90048 Raccolta n° 23441 registrato in data 28/09/2016 in Gardone V.T. n° 1T serie prima atti pubblici con atto del Notaio Cristina Scutra e con successivo rogito è stato modificato lo statuto con atto del notaio Mattia Masperi Rep.n. 1692/1034 del 15/11/2018 registrato a Brescia il 22/11/2018 n.50008 serie 1T
 - che la percentuale di capitale della Società in capo ai sopraindicati Enti pubblici assomma attualmente al 100% del complessivo;
 - che l'articolo 16 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. stabilisce che: “1. *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*”
 - che gli enti locali per garantire l'esercizio del *controllo analogo* nei confronti delle società SE.VA.T. scarl costituita ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs. 175/2016 e s.m.i. intendono individuare gli strumenti idonei mediante la sottoscrizione di apposita convenzione (denominato il Patto), avente natura di patto parasociale ai sensi dell'art.16 del d.lgs n.175 del 2016, recependo la previsione dall' art. 1 dello statuto sociale
 - che il legislatore nazionale recependo le indicazioni provenienti dal giudice comunitario, ha introdotto il requisito del controllo analogo come una delle condizioni necessarie per l'affidamento di un servizio pubblico locale da parte dell'ente titolare in favore di una società di cui quell'ente sia proprietario

- che occorre che il controllo sia esercitato non solo a posteriori, ma sia analogo a quello che viene esercitato sui propri servizi, ossia deve riguardare l'aspetto gestionale
- ritenuto che il controllo degli enti soci, esercitabile sia in sede di assemblea societaria sia in sede di assemblea di coordinamento, si desume dai poteri di preventiva approvazione e dai diritti di informazione sugli atti fondamentali di programmazione economica e finanziaria, nonché dai poteri di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo della qualità dei servizi resi all'utenza e dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività societaria stabiliti dallo statuto.

Tutto ciò premesso fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Il presente Patto sostituisce, a tutti gli effetti, la convenzione in vigore, che, per l'effetto, deve intendersi abrogata.

Articolo 2 – Scopo del Patto

I Soci convengono:

- di dare piena attuazione alla configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di gestione di funzioni e servizi di interesse degli enti pubblici soci. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite il Patto, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, avvalendosi, laddove opportuno, dei funzionari degli enti soci.
- si dà espressamente atto che il presente Patto, destinato ad essere sottoscritto tra tutti i soci per dare luogo alla cooperazione tra Enti soci, sarà deliberato dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti concernenti le forme ed i modelli organizzativi e comunque entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla relativa sottoscrizione

Articolo 3 – Durata, efficacia, proroga, scioglimento, modificazioni.

I Soci convengono di fissare la durata del presente Patto, sino al 31/12/2050, con decorrenza ed efficacia dal giorno della relativa sottoscrizione.

L'efficacia del Patto è subordinata, per ciascuno dei sottoscrittori, alla condizione risolutiva della mancata sua ratifica da parte dei corrispondenti Consigli Comunali/Assemblea entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di relativa sottoscrizione.

E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto eventuale proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i soci sottoscrittori del Patto, espressa in forma scritta.

Rimane comunque la facoltà dei soci determinare lo scioglimento anticipato del Patto, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i soci sottoscrittori della presente convenzione, previa approvazione dei relativi Consigli Comunali/Assemblea

Eventuali modificazioni del presente Patto potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori.

Articolo 4 – Capitale della Società e relativa attività.

I Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società (a tale riguardo, possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico).

I Soci si impegnano altresì a vigilare e porre in essere tutto quanto necessario affinché la Società svolga la parte prevalente della propria attività con gli enti locali soci.

Art. 5 - Diritti di controllo dei soci sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati

La società SEVAT è assoggettata al *controllo analogo* al fine di poter essere destinataria di affidamenti “in house”, secondo le modalità indicate nella presente convenzione.

Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli Enti pubblici soci sono disciplinate da presente articolo e dai successivi.

Al fine dell'esercizio del controllo da parte degli Enti pubblici soci, di cui al comma precedente, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare all'Assemblea di coordinamento gli atti meglio indicati all'art.7, commi i 7,8,9, nonché, anche su richiesta, gli ulteriori atti indispensabili all'Assemblea di Coordinamento, al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dalla Assemblea di coordinamento intercomunale.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti pubblici soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società.

Pertanto, gli atti di cui sopra devono essere trasmessi e approvati dalla Assemblea di coordinamento intercomunale prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta all'anno, l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, espongono apposite relazioni davanti all'Assemblea di coordinamento aventi per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun ente socio il diritto di domandare – sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa – mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati

alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici, che le sono stati affidati dagli Enti pubblici soci e rientranti nel relativo oggetto sociale, esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti pubblici stessi.

Gli amministratori, il Revisore Legale e, se nominato, il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente socio su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione degli enti soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ed essa affidati.

Art 6 - Coordinamento dei Soci – Poteri di controllo.

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono l'Assemblea di coordinamento dei soci (denominato per brevità anche *Coordinamento*), composto dal Presidente della Comunità Montana, che lo presiede e dai Legali rappresentanti dei soggetti pubblici soci.

I Legali rappresentanti dei soggetti pubblici soci possono farsi rappresentare nel Coordinamento da un proprio delegato.

Il Coordinamento è sede per la definizione delle politiche di indirizzo dell'attività della società, nonché di informazione, di consultazione e di discussione tra i Soci, tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno due riunioni all'anno, ad almeno una delle quali è invitato il Presidente della società.

Al Coordinamento spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, e la preventiva approvazione di quelle riguardanti gli oggetti di cui all'articolo 13 dello statuto della società.

La preventiva approvazione da parte dell'Assemblea di coordinamento, ove necessaria, deve essere espressa obbligatoriamente almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della assemblea dei soci della Società. A tal riguardo la società si impegna a mettere a disposizione del Coordinamento gli atti soggetti ad approvazione almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della relativa seduta.

Il Coordinamento, anche attraverso l'attività della commissione disciplinata al successivo articolo 8, per l'esplicazione del proprio potere di controllo verifica l'efficacia, l'efficienza, l'economicità della gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi, lo stato della qualità dei servizi risultanti dai bilanci, dai piani

strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società ed illustrati nelle relazioni annuali. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società, anche tramite i componenti della commissione.

Il Coordinamento controlla che siano adottati, da parte della Società, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità di cui al comma 3 dell'art.35 del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii.

Ove il Coordinamento ritenga che gli organi sociali non abbiano operato e non stiano operando in conformità a quanto da esso stabilito, lo stesso delibera che i soci richiedano l'immediata convocazione dell'Assemblea della Società affinché essa adotti i provvedimenti nell'interesse della Società stessa, ivi compresa la revoca degli amministratori per giusta causa.

Art 7 - Funzionamento del Coordinamento dei Soci.

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. Possono richiedere la convocazione del Coordinamento, un numero di soci rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale. L'avviso di convocazione deve pervenire tramite P.E.C, telegramma o fax almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea di Coordinamento devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea su indicazione del Presidente. I verbali delle assemblee devono essere raccolti in apposito libro che resta depositato presso la sede della Società.
4. Per la validità della costituzione del Coordinamento è necessario che venga raggiunto il 51% dei soci.
5. Le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte a condizione che venga raggiunto il 51% dei soci presenti.
6. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nel presente Patto, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dall'organismo medesimo.
7. Il Coordinamento autorizza preventivamente i seguenti atti:
 - Proposte di modifica dello statuto della società
 - Ingresso di nuovi soci ed affidamento di nuovi servizi alla società
 - Assunzioni di personale per periodi superiori a 6 mesi e nomina di dirigenti

- Operazioni della società che comportino una spesa superiore a € 1.000.000,00, salvo che si tratti di interventi previsti in piani societari già approvati, di spese ricorrenti o di spese obbligatorie, come imposte o tasse

8. Il Coordinamento emette parere non vincolante:

- Sulla proposta di bilancio di esercizio
- Sulle questioni che l'organo amministrativo della società abbia portato all'attenzione del Coordinamento

9. Il Coordinamento emette parere vincolante per le materie di cui all'art.13 dello statuto.

10. Il Coordinamento nomina, con obbligo di astensione dal voto da parte del rappresentante della CMVT, i due consiglieri del CdA di cui all'art.21 dello Statuto.

Art. 8 - Commissione – nomina e funzioni.

Al fine di consentire l'effettiva verifica sia sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza ed dell'economicità della gestione sia sotto il profilo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dal Coordinamento è nominata dal Coordinamento stesso una Commissione composta da tre componenti: il Presidente del coordinamento, il Revisore Legale ed un membro scelto dal Coordinamento medesimo. La Commissione è convocata dal suo Presidente. La Commissione riferisce all'Assemblea del Coordinamento e dovrà riunirsi almeno in occasione:

- dell'approvazione del bilancio di esercizio;
- dell'approvazione del documento di programmazione economica;
- delle relazioni annuali del Presidente e del direttore della società.

Le deliberazioni della Commissione devono constare da verbale sottoscritto dai componenti. I verbali devono essere raccolti in apposito libro che resta depositato presso la sede della Società.

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria la Commissione potrà avvalersi dei funzionari dei soggetti pubblici soci, dotati della specifica competenza in relazione agli argomenti trattati, senza costi aggiuntivi per la Società e per i soci pubblici stessi.

I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso, per l'espletamento delle funzioni di componente della commissione.

Articolo 9 – Recepimento e recesso del Patto.

I Soci si impegnano a far recepire il presente Patto all'assemblea dei Soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla Società nelle forme indicate nel presente Patto.

I Soci si impegnano, inoltre, a recepire, anche da parte del Consiglio di Amministrazione, gli indirizzi ed i pareri che il Coordinamento ritiene necessari nell'esercizio del potere di controllo sulla Società.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I Soci per motivate ragioni possono recedere dal Patto prima della sua naturale scadenza con un preavviso di almeno sei mesi e con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti enti convenzionati e alla Società e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all'estinzione delle stesse. E' consentito all'ente recedente affrancare la quota di spese a proprio carico.

La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore del Patto.

Articolo 10 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli enti aderenti alla presente convenzione, sono demandate al Foro di Brescia.

Articolo 11 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci al Patto.

I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie quote alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano il presente Patto o ss.mm. previa accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

Per effetto della sottoscrizione del Patto, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

Articolo 12 – Spese e oneri.

Le spese del presente Patto saranno a carico della società.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNITA' MONTANA V.T.	MASSIMO OTTELLI
COMUNE DI BOTTICINO	GIANBATTISTA QUECCHIA
COMUNE DI BRIONE	ANTONELLA MONTINI
COMUNE DI CAINO	CESARE SAMBRICI
COMUNE DI CELLATICA	MARCO MARINI
COMUNE DI COLLEBEATO	ANTONIO TREBESCHI
COMUNE DI COLLIO	MIRELLA ZANINI
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VALLE TROMPIA	MIRELLA ZANINI
COMUNE DI IRMA	MAURO BERTELLI
COMUNE DI LODRINO	BRUNO BETTINSOLI
COMUNE DI MARCHENO	DIEGO BERTUSSI
COMUNE DI MARMENTINO	ILARIO MEDAGLIA
COMUNE DI OSPITALETTO	GIOVANNI BATTISTA SARNICO
COMUNE DI PEZZAZE	OLIVIERO GIPPONI
COMUNE DI POLAVENO	FABIO OTTAVIO PELI
COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	GERARDO FERRI
COMUNE DI VILLA CARCINA	MORIS CADEI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



AVV. MATTIA MASPERI

NOTAIO

via suor Liliana Rivetta n.11
25085 - Gavardo (BS)
tel.0365 374650 fax 0365 445091
mmasperi@notariato.it

N.6.905 di repertorio

N. 4.585 di raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di marzo (21.3.2024).

Alle ore diciassette e trenta minuti.

In Gardone Val Trompia (BS) nei locali al piano primo dell'edificio sito in via Giacomo Matteotti al civico n.327.

Avanti a me Mattia Masperi, notaio in Gavardo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

è presente il signor:

CRESCINI ANDREA nato a Desenzano del Garda (BS) il 30 agosto 1982 domiciliato per la carica presso la sede sociale,
il quale interviene non in proprio, ma in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società

"SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L."

con sede in Gardone Val Trompia (BS) via Giacomo Matteotti n.327, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) interamente sottoscritto e versato, numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03849630987, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n.BS - 568138.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, previa formale convocazione ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea dei soci della predetta società.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.16 (sedici) dello statuto sociale, il comparente il quale mi richiede di redigere il relativo verbale.

L'assemblea conferma quale suo presidente il comparente e a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo io Notaio do atto che i fatti si sono svolti come segue.

Il presidente dell'assemblea quindi constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art.13 (tredici) dello statuto sociale mediante avviso spedito ai soci in data 12 marzo 2024 tramite posta elettronica certificata - protocollo n.366;

- che, stante quanto infra precisato in ordine al recesso dei soci, è presente il 95,7872% del capitale sociale e precisamente:

* COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA titolare della quota di nominali Euro 8.465,81 (ottomilaquattrocentosessantacinque e ottantuno centesimi) pari all'84,6581% (ottantaquattro virgola seimilacinquecentottantuno per cento) del capitale sociale, rappresentata dall'assessore signor BERTELLI MAURO, per delega già agli atti sociali;

* COMUNE DI BOTTICINO titolare della quota di nominali Euro 351,53 (trecentocinquantuno e cinquantatre centesimi) pari al 3,5153% (tre virgola cinquemilacentocinquantatre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor QUECCHIA GIANBATTISTA;

* COMUNE DI BRIONE titolare della quota di nominali Euro 37,46 (trentasette e quarantasei centesimi) pari allo 0,3746% (zero virgola tremilasettecentoquarantasei per cento) del capitale sociale, rappresentato dall'assessore signora SVANERA GENNY, per delega già agli atti sociali;

* COMUNE DI LODRINO titolare della quota di nominali Euro 37,46 (trentasette e quarantasei centesimi) pari allo 0,3746% (zero virgola tremilasettecentoquarantasei per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor BET-

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da Adriana Sahini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

REGISTRATO

a BRESCIA

Agenzia delle Entrate
in data 12/04/2024

N. 17185

Serie 1T

Euro 356,00

ISCRITTO

nel Registro Imprese
di BRESCIA

in data 23/04/2024

n. 51036 Prot.

del 16/04/2024

TINSOLI BRUNO;

* COMUNE DI OSPITALETTO titolare della quota di nominali Euro 37,46 (trentasette e quarantasei centesimi) pari allo 0,3746% (zero virgola tremilasettecentoquarantasei per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signora TRECANI LAURA;

* COMUNE DI POLAVENO titolare della quota di nominali Euro 37,46 (trentasette e quarantasei centesimi) pari allo 0,3746% (zero virgola tremilasettecentoquarantasei per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signora BIGNOTTI VALENTINA;

* COMUNE DI VILLA CARCINA titolare della quota di nominali Euro 37,46 (trentasette e quarantasei centesimi) pari allo 0,3746% (zero virgola tremilasettecentoquarantasei per cento) del capitale sociale, rappresentato dal vice sindaco signor GIRAUDINI GIANMARIA, per delega già agli atti sociali;

* UNIONE LOMBARDIA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VALTROMPIA LA VIA DEL FERRO titolare della quota di nominali Euro 37,46 (trentasette e quarantasei centesimi) pari allo 0,3746% (zero virgola tremilasettecentoquarantasei per cento) del capitale sociale, rappresentata dal presidente signor ILARIO MEDAGLIA;

* COMUNE DI CAINO titolare della quota di nominali Euro 36,23 (trentasei e ventitre centesimi) pari allo 0,3623% (zero virgola tremilaseicentoventitre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor SAMBRICI CESARE;

* COMUNE DI IRMA titolare della quota di nominali Euro 36,23 (trentasei e ventitre centesimi) pari allo 0,3623% (zero virgola tremilaseicentoventitre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor BERTELLI MAURO;

* COMUNE DI MARCHENO titolare della quota di nominali Euro 36,23 (trentasei e ventitre centesimi) pari allo 0,3623% (zero virgola tremilaseicentoventitre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor BERTUSSI DIEGO;

* COMUNE DI MARMENTINO titolare della quota di nominali Euro 36,23 (trentasei e ventitre centesimi) pari allo 0,3623% (zero virgola tremilaseicentoventitre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor MEDAGLIA ILARIO;

* COMUNE DI PEZZAZE titolare della quota di nominali Euro 36,23 (trentasei e ventitre centesimi) pari allo 0,3623% (zero virgola tremilaseicentoventitre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor GIPPONI OLIVIERO;

* COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA titolare della quota di nominali Euro 18,73 (diciotto e settantatre centesimi) pari allo 0,1873% (zero virgola milleottocentosettantatre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal sindaco pro tempore signor GERARDO FERRI;

- che i predetti signori QUECCHIA GIAMBATTISTA, SVANERA GENNY, TRECANI LAURA, BIGNOTTI VALENTINA, GIRAUDINI GIANMARIA, SAMBRICI CESARE, BERTELLI MAURO, BERTUSSI DIEGO, GIPPONI OLIVIERO e GERARDO FERRI sono collegati in video conferenza come previsto dall'articolo 13 (tredici) dello statuto sociale;

- che i predetti soci risultano regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, a termini di legge e di statuto, precisandosi a riguardo che il COMUNE DI OSPITALETTO risulta indicato con la denominazione della FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI OSPITALETTO, estinto con provvedimento in data 30 aprile 2015, cui è

- che è presente il presidente del consiglio di amministrazione della società nella persona di esso comparente, il vice presidente signora CANZONERI PAOLA ed il consigliere signora AGUSCIO ELISA, queste ultime collegate in video conferenza come previsto dall'articolo 13 (tredici) dello statuto sociale;

- che è presente il revisore unico dottoressa DUSI CATERINA;

- che sono state espletate tutte le incombenze previste in legge.

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità della convocazione, dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita, a sensi di legge e di statuto, ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Aumento gratuito del capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi);

2) Omissis.

Il presidente procede all'esposizione dei motivi che hanno determinato l'organo amministrativo alla proposizione di quanto sopra riportato, già ben noti all'assemblea.

In primo luogo ricorda che il socio COMUNE DI COLLEBEATO, richiamata la deliberazione consigliare n.42 del 19 dicembre 2022, nell'ambito della ricognizione delle società partecipate detenute dal Comune, ha stabilito la dismissione della propria quota di partecipazione posseduta in SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L., pari a nominali Euro 351,53 (trecentocinquantuno e cinquantatre centesimi) e pertanto ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 (dodici) dello statuto sociale, con comunicazione acquisita agli atti a mezzo posta elettronica certificata in data 22 dicembre 2023 e, conseguentemente, i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso sono sospesi, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa e con la precisazione che:

- il consiglio di amministrazione della società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L. nell'assemblea in data 8 febbraio 2024 ha preso atto della volontà espressa dal COMUNE DI COLLEBEATO di recedere dalla partecipazione alla società e ha deliberato l'autorizzazione alla liquidazione della quota versata dal socio pari ad un importo di Euro 351,53 (trecentocinquantuno e cinquantatre centesimi);

- il predetto socio ha ottenuto il rimborso della propria partecipazione ai sensi di legge e dell'articolo 12 (dodici) dello statuto sociale, senza riduzione del capitale sociale nominale, come da quietanze acquisite agli atti sociali;

- che detto socio ha espressamente rinunciato al decorso del termine di 180 (centotanta) giorni previsti dallo statuto sociale per l'efficacia del recesso ed a seguito di ciò si è determinato, dunque, in modo definitivo, lo scioglimento del rapporto sociale tra la società ed il sopracitato socio, il quale ha perso tale sua qualità ed ogni forma di titolarità della partecipazione;

- che, conseguentemente, gli aventi diritto di voto sono: COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, COMUNE DI BOTTICINO, COMUNE DI CELLATICA, COMUNE DI VILLA CARCINA, COMUNE DI BRIONE, COMUNE DI OSPITALETTO, COMUNE DI POLAVENO, COMUNE DI LODRINO, UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VALTROMPIA LA VIA DEL FERRO, COMUNE DI PEZZAZE, COMUNE DI MARCHENO, COMUNE DI CAINO, COMUNE DI SULZANO, COMUNE DI MARMENTINO, COMUNE DI IRMA, COMUNE DI COLLIO, COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA.

A questo punto il presidente riepiloga brevemente la situazione economico finanziaria della società, quale risulta dal bilancio di esercizio facente stato al 31 dicembre

2023, approvato dall'assemblea dei soci in data odierna, da cui si evince un patrimonio documentato firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

nio netto complessivo pari ad Euro 67.976,00 (sessantasettemilanovecentosettantasei e zero centesimi), formato dal capitale sociale per Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) interamente sottoscritto e versato, dalla riserva legale per Euro 940,00 (novecentoquaranta e zero centesimi), da altre riserve per Euro 16.385,00 (sedecimilatrecentottantacinque e zero centesimi) e da utili di esercizio per Euro 40.651,00 (quarantamilaseicentocinquantuno e zero centesimi), stante l'assenza di voci di patrimonio netto negative.

Quindi il presidente, dopo aver sottolineato che dalla data di redazione del predetto bilancio di esercizio ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo, come già discusso nell'assemblea di coordinamento dei soci per il controllo analogo della società in data 13 marzo 2024, espone le ragioni per le quali si rende utile una ulteriore capitalizzazione della società, da rinvenirsi essenzialmente nella necessità di dare alla società maggior stabilità economica e maggior solidità in particolar modo nei confronti dei terzi.

A tal fine propone di aumentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) e pertanto per la somma di Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi) a mezzo del parziale utilizzo, per il corrispondente importo, della citata riserva rubricata alla voce "utili di esercizio", che residuerà pertanto per Euro 651,00 (seicentocinquantuno e zero centesimi) che il presidente propone di destinare a riserva legale.

Il presidente precisa che detto aumento andrà a beneficio di tutti i soci, in quanto determinerà un aumento proporzionale delle partecipazioni sociali a ciascuno spettante, nel rispetto della parità di trattamento.

Quindi il presidente dichiara aperto il dibattito.

Dopo breve ma approfondita discussione, il presidente dell'assemblea mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società

"SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L."

DELIBERA

1) Di aumentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) e pertanto per Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi) a mezzo del parziale utilizzo, per il corrispondente importo, della riserva rubricata alla voce "utili di esercizio", che residuerà pertanto per Euro 651,00 (seicentocinquantuno e zero centesimi).

2) Di destinare la residua somma di Euro 651,00 (seicentocinquantuno e zero centesimi) derivante dall'aumento di cui al punto che precede ed esistente nella riserva rubricata alla voce "utili di esercizio", all'incremento della riserva legale.

3) Di dare atto che l'aumento andrà a beneficio di tutti i soci, in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno posseduta, nel rispetto della parità di trattamento.

4) Di prendere pertanto atto che il capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) risulta interamente sottoscritto, versato, esistente nel patrimonio sociale e ripartito tra i soci come segue:

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA: quota di nominali Euro 43.871,30 (quarantatremilaottocentosettantuno e trenta centesimi), pari all'87,7426% (ottantasette virgola settemilaquattrocentoventisei per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI BOTTICINO: quota di nominali Euro 1.821,80 (milleottocentoventuno e ottanta centesimi), pari al 3,6434% (tre virgola seimilaquattrocentotrentaquattro per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI CELLATICA: quota di nominali Euro 1.821,80 (milleottocentoventuno e ottanta centesimi), pari al 3,6434% (tre virgola seimilaquattrocentotrentaquattro per cento) del capitale sociale;

no e ottanta centesimi), pari al 3,6434% (tre virgola seimilaquattrocentotrentaquattro per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI BRIONE: quota di nominali Euro 194,10 (centonovantaquattro e dieci centesimi), pari allo 0,3882% (zero virgola tremilaottocentottantadue per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI LODRINO: quota di nominali Euro 194,10 (centonovantaquattro e dieci centesimi), pari allo 0,3882% (zero virgola tremilaottocentottantadue per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI OSPITALETTO: quota di nominali Euro 194,10 (centonovantaquattro e dieci centesimi), pari allo 0,3882% (zero virgola tremilaottocentottantadue per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI POLAVENO: quota di nominali Euro 194,10 (centonovantaquattro e dieci centesimi), pari allo 0,3882% (zero virgola tremilaottocentottantadue per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI VILLA CARCINA: quota di nominali Euro 194,10 (centonovantaquattro e dieci centesimi), pari allo 0,3882% (zero virgola tremilaottocentottantadue per cento) del capitale sociale;

UNIONE LOMBARDIA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VALTROMPIA
LA VIA DEL FERRO: quota di nominali Euro 194,10 (centonovantaquattro e dieci centesimi), pari allo 0,3882% (zero virgola tremilaottocentottantadue per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI CAINO: quota di nominali Euro 187,75 (centottantasette e settantacinque centesimi), pari allo 0,3755% (zero virgola tremilasettecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI IRMA: quota di nominali Euro 187,75 (centottantasette e settantacinque centesimi), pari allo 0,3755% (zero virgola tremilasettecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI MARCHENO: quota di nominali Euro 187,75 (centottantasette e settantacinque centesimi), pari allo 0,3755% (zero virgola tremilasettecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI MARMENTINO: quota di nominali Euro 187,75 (centottantasette e settantacinque centesimi), pari allo 0,3755% (zero virgola tremilasettecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI PEZZAZE: quota di nominali Euro 187,75 (centottantasette e settantacinque centesimi), pari allo 0,3755% (zero virgola tremilasettecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI SULZANO: quota di nominali Euro 187,75 (centottantasette e settantacinque centesimi), pari allo 0,3755% (zero virgola tremilasettecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI COLLIO: quota di nominali Euro 97,00 (novantasette e zero centesimi), pari allo 0,1941% (zero virgola millenovecentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA: quota di nominali Euro 97,00 (novantasette e zero centesimi), pari allo 0,194% (zero virgola centonovantaquattro per cento) del capitale sociale.

5) Di modificare l'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale, come segue:

"Art. 5) - Capitale sociale

Il Capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' art. 2481 del Codice Civile.

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione i versamenti ed i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.".

Il presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e dieci minuti.

* * *

Previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" il testo del vigente statuto sociale modificato in forza delle deliberazioni assunte, omissane la lettura per dispensa datamene dal comparente.

Le spese del presente verbale sono a carico della società.

Di quanto sopra faccio constare col presente verbale che viene da me Notaio letto al comparente che lo approva perchè conforme alla sua volontà ed alle risultanze dell'assemblea e quindi lo sottoscrive con me Notaio in calce ed a margine.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, a mia personale assistenza e dettatura e completato a mano.

Occupi due fogli per pagine sette e fin qui dell'ottava.

F.to ANDREA CRESCINI

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)



MATTIA MASPERI

NOTAIO

All. A) all'atto n. 6.905/4.585 di repertorio Notaio Mattia Masperi

*** * ***

**Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l.
Società consortile a responsabilità limitata**

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) - Denominazione

E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata:

"SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L."

con il vincolo della totalità del capitale di proprietà di enti pubblici.

La società potrà gestire servizi e funzioni strumentali conferite dagli Enti soci ed è assoggettata al controllo analogo, secondo le modalità stabilite dai soci nella convenzione che regola tale attività, al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house".

Art. 2) - Sede

La società ha sede legale nel Comune di Gardone Valle Trompia in provincia di Brescia.

Potranno essere istituite o soppresse, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla società.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal registro delle imprese.

Art. 3) - Oggetto

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio indicato, stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata. Il territorio di riferimento è, di norma, quello dei Comuni facenti parte della Comunità Montana di Valle Trompia. In ogni caso per particolari progetti o per avvantaggiarsi di economie di scala, la Società potrà operare a favore di soggetti pubblici e/o privati anche non facenti parte dei territori sopra indicati.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere quest'area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

La Società potrà avviare la produzione di beni o di servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, di servizi di interesse generale, di servizi di interesse economico generale, nonché lo svolgimento, nei casi consentiti dalla legge, di funzioni amministrative assegnate alla società dagli enti locali soci.

In particolare e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto:

a) il supporto e la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore tecnico, amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse umane e finanziarie.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- b) il supporto e la gestione e lo sviluppo della cartografia del territorio, del sistema informativo territoriale e dell'anagrafe estesa territoriale;
- c) il supporto e lo svolgimento di attività di interesse ambientale, quali il monitoraggio del territorio, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di controllo degli agenti inquinanti ed ogni altro intervento connesso alla salvaguardia ed all'uso razionale delle risorse;
- d) la gestione centralizzata del catasto territoriale;
- e) lo svolgimento delle fasi propedeutiche alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie;
- f) lo svolgimento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate patrimoniali;
- g) la prestazione di servizi e di consulenza per l'installazione e la gestione di strumenti informatici, l'installazione e l'assistenza di procedure applicative e gestionali, la gestione di servizi centralizzati di hardware e software, la cablatrice, l'impianto e l'esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici, la gestione di servizi WEB, l'impianto e la gestione di reti e servizi di telecomunicazione;
- h) la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare e di beni e strutture pubbliche, compresa la realizzazione e la gestione delle aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, l'impianto e l'esercizio di impianti semaforici, di segnaletica luminosa e servizi di supporto alla mobilità;
- i) la gestione di servizi cimiteriali e di igiene urbana;
- j) l'organizzazione e la gestione di attività formative nella diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di interesse dei propri soci;
- k) lo svolgimento di servizi per la predisposizione di gare per l'affidamento di contratti pubblici;
- l) la gestione di impianti elettrici, l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e la gestione del "servizio energia" inteso come gestione dei punti di prelievo dell'energia elettrica anche previa realizzazione, manutenzione, conduzione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica;
- m) elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione per conto degli Enti soci di banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico finanziari quali: banche dati catastali, tributarie, geografiche, anagrafiche, urbanistiche, edilizie e relative ad attività produttive, servizi del sottosuolo e ogni altra banca dati utile all'analisi e alla ricerca di soggetti e degli oggetti con rilevanza economica e delle loro reciproche relazioni;
- n) l'animazione e la promozione dello sviluppo territoriale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- o) la valorizzazione e la promozione "in loco" della produzione e della commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- p) la realizzazione di ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
- q) la promozione e realizzazione di collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno; realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico; realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e biblio-

- r) lo svolgimento di attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- s) la promozione o la cura in forma diretta dell'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- t) la gestione di iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;
- u) lo sviluppo dei processi di produzione e di utilizzazione delle materie prime del territorio, anche nelle loro fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori dell'agricoltura, l'allevamento, la forestazione e del florovivaismo;
- v) la realizzazione di iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- w) la costruzione, l'acquisto o l'acquisizione, a vario titolo, di immobili da destinare al territorio;
- x) la partecipazione in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- y) l'attivazione a vario titolo di iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- z) la promozione di iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;
- aa) la promozione e il sostegno a iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compreso l'utilizzo idroelettrico;
- ab) la consulenza per la progettazione, la gestione, e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;
- ac) la produzione di riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio.

Tutto quanto sopra con espressa esclusione delle attività riservate alle categorie professionali protette, nei limiti della normativa vigente in materia e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative.

La società, potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs. n. 385/93, D. Lgs. n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, potrà inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

La società potrà svolgere l'attività istituzionale sia direttamente, in forma autonoma, sia in collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici e privati, stipulando all'uopo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss. mm. ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"), oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici; la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Le attività saranno direttamente affidate alla Società mediante specifici contratti di servizio o nelle altre forme previste dalla vigente normativa e dai principi comunitari in materia, garantendo comunque l'effettività del "controllo analogo" previsto dall'art. 2 co. 1 lett. c) e d) del D.Lgs n. 175/2016.

Art. 4) - Durata

La società avrà durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE - RECESSO

Art. 5) - Capitale sociale

Il Capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' art. 2481 del Codice Civile.

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione i versamenti ed i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

Art. 6) - Principi ed Obblighi sociali

I soci della Società sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della Società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o a pregiudicarne il funzionamento.

Art. 7) - Numero dei Soci e Responsabilità

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge. La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

Art. 8) - Qualifica dei Soci

I soci possono essere unicamente soggetti pubblici.

La partecipazione al capitale sociale della Comunità Montana della Valle Trompia non può comunque essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

E' esclusa la partecipazione di capitali privati alla società.

Il recesso non è ammesso in caso di proroga del termine di durata della società e nel

In caso di recesso per qualsiasi motivo il valore delle quote è determinato secondo formule miste reddituali/patrimoniali.

Art.9) - Ammissione nuovi soci

Chi trovandosi in possesso dei requisiti intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

- a) ragione sociale;
- b) la tipologia di soggetto pubblico;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere.

La domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale.

Art. 10) - Trasferibilità delle quote

Fermo restando che la partecipazione della Comunità Montana di Valle Trompia non dovrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento), le quote sono trasferibili purché interamente liberate nel rispetto della seguente disciplina, che dovrà essere osservata anche nel caso di cessione di diritti di opzione.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale; agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità: il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità del pagamento.

L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

* la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, con l'applicazione delle seguenti regole:

- a) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- b) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- c) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, fatta salva la delibera assembleare di cui al primo comma del presente articolo, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- d) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;
- e) la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora sia intervenuta la deliberazione di cui al primo comma del presente

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE:
documento firmato digitalmente da Adriana Saffini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

articolo.

Nel caso in cui l'Assemblea non acconsenta al trasferimento di detta partecipazione, spetta al socio il diritto di recesso ai sensi del successivo articolo 12.

Il trasferimento per atto tra soci può avvenire liberamente, nei limiti previsti dall'art. 10.

Art. 11) - Aumenti di capitale

Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo 5.

L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre 60 (sessanta e zero centesimi) giorni dalla data di delibera dell'aumento del capitale sociale.

L'aumento del capitale eventualmente non optato, prima del libero collocamento presso terzi, dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementare opzione ai soci optanti.

I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta del capitale che la sottoscrizione dell'aumento del Capitale sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale, con esclusione del diritto d'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C.. In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2474 del C.C.

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

ART. 12) - Recesso ed esclusione

Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge e dal seguente statuto.

Il socio che intende esercitare il recesso deve darne avviso al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata a.r. / PEC, indicando le proprie generalità e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso diviene efficace decorsi 180 (centottanta) giorni da quello in cui l'avviso è pervenuto alla sede della società.

L'eventuale esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi legalmente lo sostituisce a mezzo lettera raccomandata / PEC nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

I soci che recedono, per giusta causa, ovvero in quanto dissenzienti dalle deliberazioni assembleari riguardanti il cambiamento dello statuto hanno diritto alla liquidazio-

si scioglie limitatamente al socio.

Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso e di esclusione, il Consiglio di Amministrazione, qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società, deve provvedere senza indugio alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Art. 13) - Assemblea dei Soci

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo analogo, l'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dell'assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, in accordo con le limitazioni di cui al successivo art. 28, su proposta del Consiglio di Amministrazione unitamente ad una relazione sulla Gestione;
- b) la nomina e la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Legale;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) l'approvazione del budget economico-finanziario di cui all'art. 5 predisposto dal Consiglio di Amministrazione ove nominato o comunque dall'organo amministrativo in carica;
- g) la deliberazione relativa alle finalità, modalità di utilizzo e fissazione dell'ammontare dei contributi di cui all'art. 5;
- h) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nella Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centotrenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata, o fax o posta elettronica da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax, o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' tuttavia valida l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli Amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale, se nominato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

L'Assemblea può essere convocata anche quando ne faccia richiesta un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottoscritto.

Decorso 30 (trenta) giorni dalla richiesta di convocazione senza che il Presidente abbia provveduto, i Soci che hanno richiesto la convocazione possono procedere direttamente a convocare l'Assemblea dei Soci.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario:

a) che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari in oggetto di legittimazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 14) - Rappresentanza

Ferma ogni diversa disposizione di Legge in materia, possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel registro delle imprese e in regola con il versamento delle quote sociali e delle eventuali quote annuali.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo n. 2479 bis, comma 3, del Codice Civile.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti di queste.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per il territorio. Alla società devono essere comunicati a cura dei soci l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e PEC. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta

all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni dei cui sopra.

Art. 15) - Diritto di voto

Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione nel capitale sociale, presupposta la regolarità della sua posizione contributiva nei confronti della società.

Art. 16) - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero, dal consigliere più anziano.

no presente.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. Se del caso l'assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, è redatto da un Notaio.

Art. 17) - Convocazioni

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia la rappresentanza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In prima ed in seconda convocazione, l'assemblea che ha ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale validamente rappresentato.

Art. 18) - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere inviato a tutti i soci, agli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'assemblea.

Art. 19) - Impugnazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 20) - Organi di governo e di gestione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero da un Amministratore Unico laddove sia reso obbligatorio da specifiche previsioni di legge in materia di società partecipate.

Nel caso si opti per l'Amministratore Unico, questi verrà indicato congiuntamente da tutti i soci mediante votazione dell'Assemblea di coordinamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

Art. 21) - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di membri non superiore a 3 (tre). Il Presidente viene indicato dal socio Comunità Montana di Valle Trompia e i due Consiglieri sono indicati congiuntamente dagli altri soci pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Vice Presidente.

Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate all'art. 2475 ultimo comma del codice civile.

Art 22) - Membri del CDA

I membri del CDA si impegnano a sottoscrivere un'autocertificazione nella quale specificano il proprio settore di attività ed occupazione, una dichiarazione di confidenzialità contenente le informazioni personali e societarie connesse; una dichiarazione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
di assenza di qualsiasi causa di incompatibilità, incompatibilità secondo quanto di
documento firmato digitalmente da Adriana Salvini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

sposto dalla normativa in materia, conflitto di interesse in relazione alla carica da ricoprire.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dell'Assemblea dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

Art. 23) - Competenze del CDA

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Dalle competenze del Consiglio di Amministrazione sono escluse soltanto quelle che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci ovvero gli atti di gestione delegati.

E', comunque, competenza dell'Assemblea deliberare in merito ai seguenti argomenti:

- * deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 12;
- * comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;
- * contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;
- * acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;
- * nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;
- * assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigente;
- * fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti.

Art. 24) - Funzionamento del CDA

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nella Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile, su iniziativa del Presidente oppure su richiesta di due amministratori o di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con lettera raccomandata A.R., PEC o fax spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco (se nominato).

E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di tratta-

In particolare è necessario:

- * che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- * che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di legittimazione;
- * che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- * che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) il luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di ambedue dal consigliere anziano.

Anche in difetto di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati.

Il Presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.

Art. 25) - Maggioranze

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 23.

Art 26) - Rappresentanza

Ad esclusione dei casi specifici previsti da apposita delibera consiliare, il Presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi. In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza della Società spetta al Vice Presidente.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27) - Organo di Controllo

La società, con decisione dei soci, può nominare il collegio sindacale e, unitamente o in alternativa, il Revisore Legale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed esercita i poteri e le competenze di cui agli articoli 2403, 2403 bis e 2409 ter c.c. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Nel caso sia necessario nominare il collegio sindacale la Comunità Montana indicherà il nominativo di due componenti effettivi e un supplente. I restanti verranno indicati congiuntamente dagli altri soci pubblici.

Il Revisore Legale svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39 e relative disposizioni di attuazione.

Il corrispettivo del Collegio Sindacale, ovvero del Revisore Legale, è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora siano nominati sia il collegio sindacale, sia il Revisore Legale, le funzioni di controllo contabile, di cui all'art.2409 ter, competono esclusivamente al secondo.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Nel caso previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è deliberata dall'Assemblea dei soci. Il presente documento è firmato digitalmente da Adriana Sahini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

legio sindacale è obbligatoria. In tali casi si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

L'incarico dell'organo di controllo ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rinnovabile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile della società.

Il Revisore Legale può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 27- bis) - Controllo analogo

I soci esercitano i poteri di controllo analogo come definiti dalla vigente normativa nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Tali poteri possono essere esercitati in maniera congiunta, in particolare nelle deliberazioni dei soci tramite gli organi di coordinamento dei soci per come regolati in appositi patti parasociali, od in maniera individuale tramite le prerogative riconosciute al singolo socio nei contratti di servizio.

L'esercizio dei poteri di controllo analogo deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati, l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione e l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento economico-finanziario.

TITOLO VI - BILANCIO E REGOLAMENTI

Art. 28) - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministratore provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centootanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società.

Eventuali utili di gestione non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti negli esercizi successivi. Il bilancio sarà redatto e depositato rispettando le norme di legge previste per le società a responsabilità limitata.

Qualora il bilancio presenti degli utili, una quota pari almeno al 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio verranno accantonati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale.

L'utile residuo verrà interamente destinato ad un fondo di riserva statutario destinato al finanziamento degli investimenti per la realizzazione di iniziative integrate di sviluppo.

Rimane comunque esclusa la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

Art. 29) - Regolamenti

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Il funzionamento della società, la partecipazione dei soci all'attività e alla copertura dei costi della medesima, le attività amministrative degli uffici, le responsabilità, i flussi finanziari e gli aspetti documentali, le modalità di individuazione dei soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi, le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero tra i membri del CDA, del personale e dei consulenti esterni saranno regolati da uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30) - Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea stessa, nei limiti indicati dall'art. 28.

Si applicano gli artt. 2484 e 2496 del Codice Civile.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31) - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Brescia.

Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera di Commercio di Brescia.

Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto/equità nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. c.p.c.

Art. 32) - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di società consortili a responsabilità limitata.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

Art. 33) - Norma transitoria

Le modifiche della composizione dell'organo amministrativo entrano in vigore allo scadere della carica del primo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria, in deroga a quanto previsto dall'art. 22 ultimo comma, resta in carica purché rimanga composto da almeno tre consiglieri tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

F.to ANDREA CRESCINI

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PATTO PARASOCIALE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO ESERCITATO DAI SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETA' SEVAT SCARL

L'anno 2021, il giorno venticinque del mese di Febbraio, in Gardone V.T., presso la sede sociale della SEVAT

s.c.a.r.l. fra:

- OTTELLI MASSIMO, nato a _____ il _____ C.F. _____
domiciliato per la carica in Gardone Val Trompia (Bs) in via Giacomo Matteotti n. 327, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Presidente - della COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA con sede in Gardone Val Trompia, in via Giacomo Matteotti n. 327, codice fiscale 83001710173, munito dei poteri necessari;
- QUECCHIA GIANBATTISTA, nato a _____ il _____ C.F. _____
e domiciliato per la carica in Botticino (Bs) via Piazza Aldo Moro e Martiri della Libertà 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Botticino con sede in Botticino (Bs) via Piazza Aldo Moro e Martiri della Libertà - codice fiscale 00600950174;
- MONTINI ANTONELLA, nata a _____ (Bs) il _____, C.F. _____
e domiciliata per la carica in Brione (Bs) via San Zenone, 1 la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Brione con sede in Brione (Bs) via San Zenone, 1 – codice fiscale 00796050177;
- SAMBRICI CESARE, nato a _____ il _____ C.F. _____ e
domiciliato per la carica in Caino (Bs) via Villa Mattina n. 9, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Caino con sede in Caino (Bs) via Villa Mattina n. 9 - codice fiscale 80011670173;
- MARCO MARINI, nato a _____ C.F. _____ e
domiciliato per la carica in Cellatica (Bs) via Piazza Martiri della Libertà n. 9, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del

Comune di Cellatica con sede in Cellatica (Bs) via Piazza Martiri della Libertà n. 9 - codice fiscale 80018310179;

- TREBESCHI ANTONIO, nato a il C.F. e domiciliato per la carica in Collebeato (Bs) via S. Francesco d'Assisi, 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Collebeato con sede in Collebeato (Bs) via S. Francesco d'Assisi, 1 - codice fiscale 00853240174;
- ZANINI MIRELLA, nata a il C.F. e domiciliata per la carica in Collio (Bs) Piazza Zanardelli n. 4, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Collio con sede in Collio (Bs) Piazza Zanardelli n. 4 - codice fiscale 00850830175;
- in qualità di legale rappresentante – Presidente dell'Assemblea - dell'Unione Lombarda dei Comuni Montani dell'Alta Val Trompia - La Via del Ferro - con sede in Tavernole Sul Mella (Bs) Piazza Martiri della Libertà n. 1 - codice fiscale 03557420985;
- BERTELLI MAURO, nato a il C.F. e domiciliato per la carica in Irma (Bs) via Casa dell'Alpino n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Irma con sede in Irma (Bs) via Casa dell'Alpino n. 1 - codice fiscale 83001270178;
- BETTINSOLI BRUNO, nato a il C.F. e domiciliato per la carica in Lodrino (Bs) Piazza Marconi n. 4, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Lodrino con sede in Lodrino (Bs) piazza Roma n. 90 - codice fiscale 00878650175;
- BERTUSSI DIEGO, nato a il C.F. e domiciliato per la carica in Marcheno (Bs) via Giuseppe Zanardelli n. 111, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Marcheno con sede in Marcheno (Bs) via Giuseppe Zanardelli n. 111 - codice fiscale 00881240170;

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- MEDAGLIA ILARIO, nato a _____ il _____ C.F. _____, e domiciliato per la carica in Marmentino (Bs) Via Santellone n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Marmentino con sede in Marmentino (Bs) via Santellone n. 1 - codice fiscale 83001250170;
- SARNICO GIOVANNI BATTISTA, nato a _____ il _____ C.F. _____ e domiciliato per la carica in Ospitaletto (Bs) via Monsignor G. Rizzi n. 24, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Ospitaletto con sede in Ospitaletto (Bs) via Monsignor G. Rizzi n. 24 - codice fiscale 00796430171;
- GIPPONI OLIVIERO, nato a _____ il _____ C.F. _____ e domiciliato per la carica in Pezzaze (Bs) via Caduti del Lavoro n. 3, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Pezzaze con sede in Pezzaze (Bs) via Casa dell'Alpino n. 1 - codice fiscale 00840000178;
- FABIO OTTAVIO PELI, nata a _____ il _____ C.F. _____ e domiciliato per la carica in Polaveno (Bs) Piazza Marconi n. 4, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Vicesindaco pro-tempore - del Comune di Polaveno con sede in Polaveno (Bs) piazza Marconi n. 4 - codice fiscale 00827470170;
- FERRI GERARDO, nato a _____ il _____ C.F. _____ e domiciliato per la carica in Tavernole Sul Mella (Bs) Piazza Martiri della Libertà n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Tavernole Sul Mella con sede in Tavernole Sul Mella (Bs) Piazza martiri della Libertà n. 1 - codice fiscale 83001210174;
- CADEI MORIS, nato a _____ il _____ C.F. _____ e domiciliato per la carica in Villa Carcina (Bs) Piazza XX Settembre n. 2, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di Villa Carcina con sede in Villa Carcina (Bs) piazza Zanardelli n. 2 - codice fiscale 0035164017;

PREMESSO CHE:

- è stata costituita la SEVAT s.c.a.r.l. per la gestione di funzioni e servizi principalmente a favore degli Enti pubblici soci mediante affidamenti *in house*;
- che la società a totale partecipazione pubblica Se.Va.T. s.c.r.l. (in seguito per brevità denominata anche Società), è stata costituita con rogito notarile Repertorio n° 90048 Raccolta n° 23441 registrato in data 28/09/2016 in Gardone V.T. n° 1T serie prima atti pubblici con atto del Notaio Cristina Scutra e con successivo rogito è stato modificato lo statuto con atto del notaio Mattia Masperi Rep.n. 1692/1034 del 15/11/2018 registrato a Brescia il 22/11/2018 n.50008 serie 1T
 - che la percentuale di capitale della Società in capo ai sopraindicati Enti pubblici assomma attualmente al 100% del complessivo;
 - che l'articolo 16 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. stabilisce che: “1. *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*”
 - che gli enti locali per garantire l'esercizio del *controllo analogo* nei confronti delle società SE.VA.T. scarl costituita ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs. 175/2016 e s.m.i. intendono individuare gli strumenti idonei mediante la sottoscrizione di apposita convenzione (denominato il Patto), avente natura di patto parasociale ai sensi dell'art.16 del d.lgs n.175 del 2016, recependo la previsione dall' art. 1 dello statuto sociale
 - che il legislatore nazionale recependo le indicazioni provenienti dal giudice comunitario, ha introdotto il requisito del controllo analogo come una delle condizioni necessarie per l'affidamento di un servizio pubblico locale da parte dell'ente titolare in favore di una società di cui quell'ente sia proprietario

- che occorre che il controllo sia esercitato non solo a posteriori, ma sia analogo a quello che viene esercitato sui propri servizi, ossia deve riguardare l'aspetto gestionale
- ritenuto che il controllo degli enti soci, esercitabile sia in sede di assemblea societaria sia in sede di assemblea di coordinamento, si desume dai poteri di preventiva approvazione e dai diritti di informazione sugli atti fondamentali di programmazione economica e finanziaria, nonché dai poteri di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo della qualità dei servizi resi all'utenza e dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività societaria stabiliti dallo statuto.

Tutto ciò premesso fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Il presente Patto sostituisce, a tutti gli effetti, la convenzione in vigore, che, per l'effetto, deve intendersi abrogata.

Articolo 2 – Scopo del Patto

I Soci convengono:

- di dare piena attuazione alla configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di gestione di funzioni e servizi di interesse degli enti pubblici soci. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite il Patto, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, avvalendosi, laddove opportuno, dei funzionari degli enti soci.
- si dà espressamente atto che il presente Patto, destinato ad essere sottoscritto tra tutti i soci per dare luogo alla cooperazione tra Enti soci, sarà deliberato dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti concernenti le forme ed i modelli organizzativi e comunque entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla relativa sottoscrizione

Articolo 3 – Durata, efficacia, proroga, scioglimento, modificazioni.

I Soci convengono di fissare la durata del presente Patto, sino al 31/12/2050, con decorrenza ed efficacia dal giorno della relativa sottoscrizione.

L'efficacia del Patto è subordinata, per ciascuno dei sottoscrittori, alla condizione risolutiva della mancata sua ratifica da parte dei corrispondenti Consigli Comunali/Assemblea entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di relativa sottoscrizione.

E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto eventuale proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i soci sottoscrittori del Patto, espressa in forma scritta.

Rimane comunque la facoltà dei soci determinare lo scioglimento anticipato del Patto, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i soci sottoscrittori della presente convenzione, previa approvazione dei relativi Consigli Comunali/Assemblea

Eventuali modificazioni del presente Patto potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori.

Articolo 4 – Capitale della Società e relativa attività.

I Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società (a tale riguardo, possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico).

I Soci si impegnano altresì a vigilare e porre in essere tutto quanto necessario affinché la Società svolga la parte prevalente della propria attività con gli enti locali soci.

Art. 5 - Diritti di controllo dei soci sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati

La società SEVAT è assoggettata al *controllo analogo* al fine di poter essere destinataria di affidamenti “in house”, secondo le modalità indicate nella presente convenzione.

Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli Enti pubblici soci sono disciplinate da presente articolo e dai successivi.

Al fine dell'esercizio del controllo da parte degli Enti pubblici soci, di cui al comma precedente, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare all'Assemblea di coordinamento gli atti meglio indicati all'art.7, commi i 7,8,9, nonché, anche su richiesta, gli ulteriori atti indispensabili all'Assemblea di Coordinamento, al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dalla Assemblea di coordinamento intercomunale.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti pubblici soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società.

Pertanto, gli atti di cui sopra devono essere trasmessi e approvati dalla Assemblea di coordinamento intercomunale prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta all'anno, l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, espongono apposite relazioni davanti all'Assemblea di coordinamento aventi per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun ente socio il diritto di domandare – sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa – mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati

alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici, che le sono stati affidati dagli Enti pubblici soci e rientranti nel relativo oggetto sociale, esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti pubblici stessi.

Gli amministratori, il Revisore Legale e, se nominato, il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente socio su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione degli enti soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ed essa affidati.

Art 6 - Coordinamento dei Soci – Poteri di controllo.

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono l'Assemblea di coordinamento dei soci (denominato per brevità anche *Coordinamento*), composto dal Presidente della Comunità Montana, che lo presiede e dai Legali rappresentanti dei soggetti pubblici soci.

I Legali rappresentanti dei soggetti pubblici soci possono farsi rappresentare nel Coordinamento da un proprio delegato.

Il Coordinamento è sede per la definizione delle politiche di indirizzo dell'attività della società, nonché di informazione, di consultazione e di discussione tra i Soci, tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno due riunioni all'anno, ad almeno una delle quali è invitato il Presidente della società.

Al Coordinamento spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, e la preventiva approvazione di quelle riguardanti gli oggetti di cui all'articolo 13 dello statuto della società.

La preventiva approvazione da parte dell'Assemblea di coordinamento, ove necessaria, deve essere espressa obbligatoriamente almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della assemblea dei soci della Società. A tal riguardo la società si impegna a mettere a disposizione del Coordinamento gli atti soggetti ad approvazione almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della relativa seduta.

Il Coordinamento, anche attraverso l'attività della commissione disciplinata al successivo articolo 8, per l'esplicazione del proprio potere di controllo verifica l'efficacia, l'efficienza, l'economicità della gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi, lo stato della qualità dei servizi risultanti dai bilanci, dai piani

strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società ed illustrati nelle relazioni annuali. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società, anche tramite i componenti della commissione.

Il Coordinamento controlla che siano adottati, da parte della Società, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità di cui al comma 3 dell'art.35 del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii.

Ove il Coordinamento ritenga che gli organi sociali non abbiano operato e non stiano operando in conformità a quanto da esso stabilito, lo stesso delibera che i soci richiedano l'immediata convocazione dell'Assemblea della Società affinché essa adotti i provvedimenti nell'interesse della Società stessa, ivi compresa la revoca degli amministratori per giusta causa.

Art 7 - Funzionamento del Coordinamento dei Soci.

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. Possono richiedere la convocazione del Coordinamento, un numero di soci rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale. L'avviso di convocazione deve pervenire tramite P.E.C, telegramma o fax almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea di Coordinamento devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea su indicazione del Presidente. I verbali delle assemblee devono essere raccolti in apposito libro che resta depositato presso la sede della Società.
4. Per la validità della costituzione del Coordinamento è necessario che venga raggiunto il 51% dei soci.
5. Le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte a condizione che venga raggiunto il 51% dei soci presenti.
6. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nel presente Patto, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dall'organismo medesimo.
7. Il Coordinamento autorizza preventivamente i seguenti atti:
 - Proposte di modifica dello statuto della società
 - Ingresso di nuovi soci ed affidamento di nuovi servizi alla società
 - Assunzioni di personale per periodi superiori a 6 mesi e nomina di dirigenti

- Operazioni della società che comportino una spesa superiore a € 1.000.000,00, salvo che si tratti di interventi previsti in piani societari già approvati, di spese ricorrenti o di spese obbligatorie, come imposte o tasse

8. Il Coordinamento emette parere non vincolante:

- Sulla proposta di bilancio di esercizio
- Sulle questioni che l'organo amministrativo della società abbia portato all'attenzione del Coordinamento

9. Il Coordinamento emette parere vincolante per le materie di cui all'art.13 dello statuto.

10. Il Coordinamento nomina, con obbligo di astensione dal voto da parte del rappresentante della CMVT, i due consiglieri del CdA di cui all'art.21 dello Statuto.

Art. 8 - Commissione – nomina e funzioni.

Al fine di consentire l'effettiva verifica sia sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza ed dell'economicità della gestione sia sotto il profilo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dal Coordinamento è nominata dal Coordinamento stesso una Commissione composta da tre componenti: il Presidente del coordinamento, il Revisore Legale ed un membro scelto dal Coordinamento medesimo. La Commissione è convocata dal suo Presidente. La Commissione riferisce all'Assemblea del Coordinamento e dovrà riunirsi almeno in occasione:

- dell'approvazione del bilancio di esercizio;
- dell'approvazione del documento di programmazione economica;
- delle relazioni annuali del Presidente e del direttore della società.

Le deliberazioni della Commissione devono constare da verbale sottoscritto dai componenti. I verbali devono essere raccolti in apposito libro che resta depositato presso la sede della Società.

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria la Commissione potrà avvalersi dei funzionari dei soggetti pubblici soci, dotati della specifica competenza in relazione agli argomenti trattati, senza costi aggiuntivi per la Società e per i soci pubblici stessi.

I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso, per l'espletamento delle funzioni di componente della commissione.

Articolo 9 – Recepimento e recesso del Patto.

I Soci si impegnano a far recepire il presente Patto all'assemblea dei Soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla Società nelle forme indicate nel presente Patto.

I Soci si impegnano, inoltre, a recepire, anche da parte del Consiglio di Amministrazione, gli indirizzi ed i pareri che il Coordinamento ritiene necessari nell'esercizio del potere di controllo sulla Società.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I Soci per motivate ragioni possono recedere dal Patto prima della sua naturale scadenza con un preavviso di almeno sei mesi e con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti enti convenzionati e alla Società e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all'estinzione delle stesse. E' consentito all'ente recedente affrancare la quota di spese a proprio carico.

La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore del Patto.

Articolo 10 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli enti aderenti alla presente convenzione, sono demandate al Foro di Brescia.

Articolo 11 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci al Patto.

I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie quote alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano il presente Patto o ss.mm. previa accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

Per effetto della sottoscrizione del Patto, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

Articolo 12 – Spese e oneri.

Le spese del presente Patto saranno a carico della società.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNITA' MONTANA V.T.	MASSIMO OTTELLI
COMUNE DI BOTTICINO	GIANBATTISTA QUECCHIA
COMUNE DI BRIONE	ANTONELLA MONTINI
COMUNE DI CAINO	CESARE SAMBRICI
COMUNE DI CELLATICA	MARCO MARINI
COMUNE DI COLLEBEATO	ANTONIO TREBESCHI
COMUNE DI COLLIO	MIRELLA ZANINI
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VALLE TROMPIA	MIRELLA ZANINI
COMUNE DI IRMA	MAURO BERTELLI
COMUNE DI LODRINO	BRUNO BETTINSOLI
COMUNE DI MARCHENO	DIEGO BERTUSSI
COMUNE DI MARMENTINO	ILARIO MEDAGLIA
COMUNE DI OSPITALETTO	GIOVANNI BATTISTA SARNICO
COMUNE DI PEZZAZE	OLIVIERO GIPPONI
COMUNE DI POLAVENO	FABIO OTTAVIO PELI
COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	GERARDO FERRI
COMUNE DI VILLA CARCINA	MORIS CADEI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 5 DEL D.LGS. 175/2016 – ACQUISTO DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.

In ottemperanza all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 175/2016, il Comune di Sarezzo fornisce la presente relazione illustrativa per motivare l'acquisto delle quote della società Se.Va.T. S.c.r.l., soggetto in grado di erogare una molteplicità di servizi strumentali all'ente, al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità della gestione dei propri servizi interni.

La relazione fornisce dettagli sulla convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

1. FINALITÀ DELL'ACQUISTO DELLE QUOTE

Sul perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente:

In ordine a tale profilo, l'attività della società rientra nell'ambito di pertinenza dell'Amministrazione comunale, producendo la stessa servizi strumentali e di committenza ausiliaria ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. D ed E del D. Lgs. n. 175/2016, sussistendo nella fattispecie in esame, quindi, la stretta inerenza con le finalità istituzionali dell'ente che ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

L'acquisto delle quote della società Se.Va.T. S.c.r.l. si inserisce nell'ambito di un'azione finalizzata a garantire al Comune di Sarezzo il controllo e la gestione diretta di un servizio strumentale fondamentale per il funzionamento dell'ente. La società Se.Va.T. fornisce infatti servizi interni che supportano l'amministrazione comunale in attività e progetti di interesse per la comunità, come la gestione di infrastrutture o di sistemi informativi, che sono essenziali per l'efficienza operativa dell'ente.

In aggiunta, l'acquisizione delle quote consente al Comune di esercitare un maggiore controllo sulle risorse utilizzate per la gestione del servizio strumentale, migliorando la capacità di monitorare le performance e garantendo un allineamento più diretto con gli obiettivi amministrativi e le politiche locali. Tale operazione rappresenta, quindi, una scelta strategica per migliorare l'autonomia dell'ente, ottimizzare l'utilizzo delle risorse e garantire maggiore efficienza nella gestione delle attività comunali.

Il ricorso a un partner qualificato come Se.Va.T S.c.r.l. per l'affidamento del servizio di committenza ausiliaria risponde, inoltre, ad esigenze di efficienza, specializzazione e ottimizzazione delle risorse. In particolare, tale scelta è motivata dai seguenti fattori:

a) Elevata competenza tecnica

Se.Va.T S.c.r.l. dispone di personale altamente qualificato, come dimostrato dall'organigramma, e con un'esperienza consolidata nella gestione delle procedure di committenza pubblica, garantendo il rispetto delle normative vigenti e l'adozione delle migliori pratiche nel settore.

b) Risparmio di risorse e tempi operativi

Affidare il servizio di committenza ausiliaria ad un partner esterno consente al Comune di ridurre i costi amministrativi interni e di velocizzare i processi di acquisto, liberando risorse per altre attività strategiche.

c) Conformità normativa

Se.Va.T S.c.r.l. è specializzata nell'osservanza delle complesse normative di settore (come il Codice degli Appalti e i relativi aggiornamenti), riducendo il rischio di contenziosi e di errori procedurali (assenza totale di contenzioso sulle procedure di appalto negli ultimi cinque anni).

d) Supporto nella pianificazione strategica

Il partner qualificato è in grado di fornire consulenza specialistica nella pianificazione degli acquisti, favorendo economie di scala e una gestione più oculata delle risorse pubbliche (gestisce infatti una pluralità di accordi quadro per la soddisfazione aggregata di oltre 20 amministrazioni locali diverse).

e) Trasparenza e accountability

L'affidamento a Se.Va.T S.c.r.l. garantisce la massima trasparenza nelle procedure di affidamento, grazie all'uso di strumenti digitali avanzati e alla rendicontazione puntuale delle attività svolte, (efficace e puntuale aggiornamento della pagina trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito www.sevat.eu/trasparenza).

f) Innovazione e digitalizzazione

Grazie alle sue competenze in tecnologie e digitalizzazione, Se.Va.T S.c.r.l. può implementare sistemi avanzati per la gestione delle gare d'appalto, migliorando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni (utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale Traspare ai sensi dell'art. 22 e seguenti del D.lgs. 36/2023).

g) Garanzia di continuità del servizio

Se.Va.T S.c.r.l. è strutturata per assicurare un supporto continuativo e tempestivo anche in situazioni di emergenza o di elevata complessità, minimizzando eventuali disagi operativi (rispetto al personale comunale presente in poche unità, la società dispone di 40 dipendenti e 6 collaboratori esterni).

2. CONVENIENZA ECONOMICA DELL'ACQUISTO

L'analisi di convenienza economica per l'acquisto delle quote si basa su vari fattori:

Ottimizzazione dei Costi: gestire direttamente i servizi strumentali attraverso il controllo delle quote della società Se.Va.T. consente di evitare i costi di intermediazione derivanti da contratti esterni. L'acquisto delle quote permette al Comune di operare in modo più economico, riducendo la necessità di affidamenti a terzi per la fornitura dei servizi.

Ritorno sull'Investimento: l'investimento nelle quote della società Se.Va.T. di importo pari ad € 200,00, risulta vantaggioso per il Comune nel medio-lungo periodo, in quanto consente di accedere a potenziali utili derivanti dall'attività della società stessa. Nel 2024 la società ha proceduto ad un

aumento di capitale quintuplicando la quota di competenza di ciascun socio a costo zero per le amministrazioni. Inoltre, il controllo diretto migliora la gestione delle risorse e la pianificazione degli interventi, garantendo un impatto positivo sul bilancio comunale.

3. SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELL'OPERAZIONE

Analisi del Business Plan: il Business Plan allegato evidenzia una solida struttura patrimoniale della società Se.Va.T., con proiezioni finanziarie positive. Non si rilevano criticità sotto il profilo della redditività e della stabilità finanziaria, confermando che l'acquisto delle quote è una scelta economicamente sostenibile.

La sostenibilità finanziaria dell'operazione è assicurata dalla disponibilità di risorse già previste nel bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Sarezzo, per un importo complessivo pari a € 200,00, cifra sufficiente a coprire l'intero importo dell'offerta per l'acquisto delle quote pari al 0,3882 % del capitale sociale. In questo modo, l'operazione non comporta alcun ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto già pianificato nel bilancio comunale.

Sul piano della società Se.Va.T. S.c.r.l., la sostenibilità finanziaria è confermata dalla sua struttura patrimoniale sana, senza evidenza di problematiche economiche. Il Business Plan allegato descrive un'azienda con bilanci in equilibrio, capacità di generare flussi di cassa positivi e un buon livello di liquidità, che le consente di far fronte agli impegni economici senza difficoltà.

Dall'analisi dei dati di Bilancio degli ultimi 5 anni della società è evidenziato lo stato di salute, l'equilibrio economico-finanziario in riferimento all'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, quale garanzia della stabilità e continuità aziendale della società. Il valore della produzione nel corso degli anni è aumentato di oltre il 702,47%, da € 384.142,00 (2019) a € 3.082.643,00 (2024).

La dotazione organica è aumentata da 10 unità del 2019 a 35 nell'anno 2024 con un costo del personale che è passato da € 300.206,00 (2019) a € 1.607.844,00 (2023), in linea con l'implementazione dei servizi e dell'aumento del fatturato, tanto è vero che l'incidenza del costo del personale sul volume delle attività si è ridotta dal 70,15% al 65,11%.

In particolare, attraverso la lettura degli indicatori economici al 31/12/2024, è riscontrabile l'equilibrio in termini di economicità, efficacia quale grado di rispondenza tra input e output desiderati e di efficienza quale rapporto tra input e output effettivi.

È evidente la condizione di solidità patrimoniale, di equilibrio economico finanziario e la costante presenza di disponibilità liquide.

4. GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO STRUMENTALE

L'acquisto delle quote consente al Comune di Sarezzo di ottenere il controllo diretto su Se.Va.T. S.c.r.l., ottimizzando la gestione dei servizi strumentali che questa società eroga a supporto delle funzioni interne dell'ente. La gestione diretta assicura che gli interventi e le risorse siano allineati con le esigenze specifiche dell'amministrazione, migliorando l'efficienza e la tempestività nella realizzazione delle attività previste.

Inoltre, il controllo diretto della società consente al Comune di orientare la pianificazione delle attività, riducendo i rischi di disallineamento tra le necessità dell'ente e le scelte strategiche della

società. La gestione diretta permette una maggiore responsabilità e trasparenza, nonché una pianificazione più coerente con gli obiettivi istituzionali e con le priorità locali.

5. COMPATIBILITÀ CON I PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'acquisto delle quote della società Se.Va.T. S.c.r.l. è pienamente compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa:

➤ Principio di Efficienza

Efficienza e tempestività: Se.Va.T. S.c.r.l. consente una rapida esecuzione delle attività grazie alla presenza di personale tecnico interno, riducendo i tempi amministrativi e tecnici rispetto alle procedure di gara. L'utilizzo di Accordi Quadro e una piattaforma di e-procurement digitalizzata abbassa significativamente i tempi per l'affidamento di servizi e opere.

Controllo diretto dei costi: la gestione in-house permette un monitoraggio più preciso delle spese e l'eliminazione di sprechi, garantendo un controllo continuo sui costi senza l'intermediazione di fornitori esterni.

Semplificazione gestionale: la gestione centralizzata in Se.Va.T. S.c.r.l. riduce le complessità amministrative e snellisce il flusso di lavoro. Il Comune è sollevato da numerosi adempimenti, migliorando l'efficienza complessiva.

➤ Principio di Efficacia

Controllo e affidabilità: Se.Va.T. S.c.r.l. è soggetta a controllo analogo, garantendo che operi come un'estensione diretta dell'amministrazione. Questo assicura l'allineamento strategico e una gestione più efficace delle attività.

Specificità delle competenze: Se.Va.T. S.c.r.l. dispone di competenze altamente specializzate e integrate, difficilmente reperibili sul mercato, che le permettono di rispondere rapidamente e con efficacia alle esigenze tecniche e operative del Comune.

Maggiore controllo e prevenzione delle inefficienze: centralizzare i servizi in Se.Va.T. S.c.r.l. permette di ridurre duplicazioni e inefficienze nelle attività, aumentando l'efficacia delle operazioni e ottimizzando le risorse.

➤ Principio di Economicità

Risparmio di risorse: l'adesione a Se.Va.T. S.c.r.l. consente di ottimizzare le risorse economiche e umane del Comune, evitando i costi di gare pubbliche e beneficiando di standard qualitativi elevati con un impatto economico positivo. Le prestazioni aggiuntive offerte da Se.Va.T. S.c.r.l. (come la gestione dei contratti, il monitoraggio e la contabilizzazione) non comportano costi aggiuntivi per l'ente.

Efficienza operativa e risparmi potenziali: L'eliminazione di procedure di gara lunghe e complesse e la gestione in-house riducono i tempi e i costi associati, migliorando l'efficacia nella gestione delle risorse.

Benefici per l'economia locale: L'investimento in risorse interne alla società Se.Va.T. S.c.r.l. non solo riduce la dipendenza da consulenti esterni, ma contribuisce anche alla stabilità occupazionale e

al benessere economico della comunità locale, generando un impatto economico positivo sul territorio.

L'economicità riguarda l'uso efficiente delle risorse finanziarie. Un modello organizzativo ottimale deve cercare di massimizzare il valore ottenuto rispetto ai costi sostenuti. Ciò comporta la ricerca di fonti di finanziamento alternative, la negoziazione di contratti di servizio vantaggiosi, l'adozione di pratiche di gestione finanziaria oculate e l'ottimizzazione dei costi operativi.

In aggiunta, nel caso in esame il suddetto parametro è rispettato anche riguardo alle previsioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. TUSP), con particolare riferimento alle attuali partecipazioni del Comune di Sarezzo (che qui si riportano), nessuna delle quali svolge attività analoghe o simili a quelle che saranno svolte dalla Società (cf. cfr. **Corte dei conti, sez. Reg. Controllo Lombardia, deliberazioni nn. 161 e 162/2022; Lombardia/335/2017/PAR del 22/11/2017**):

PARTECIPAZIONI ANNO 2024	% partecipazio	Natura	Oggetto
AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.	4,8983	Società a mera partecipazione pubblica (non di controllo)	Gestione di servizi pubblici economici nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia (es. produzione e distruzione di energia elettrica, calore e gas metano; raccolta, recupero e smaltimento rifiuti,...)
CIVITAS S.R.L.	4,33335	Società in house	Coordinamento e svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione della funzione affidente i servizi sociali

6. CONCLUSIONI

L'acquisto delle quote della società Se.Va.T. S.c.r.l. da parte del Comune di Sarezzo rappresenta una scelta strategica solida e vantaggiosa sotto molteplici aspetti, rispondendo pienamente ai principi di efficienza, efficacia, economicità, convenienza economica, sostenibilità finanziaria e gestione diretta, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 175 del 2016.

Dal punto di vista dell'efficienza, la gestione diretta tramite Se.Va.T. S.c.r.l. consente una riduzione significativa dei tempi e delle risorse necessarie per l'esecuzione delle attività, grazie alla presenza di personale tecnico interno, l'utilizzo di piattaforme digitali e l'attivazione di Accordi Quadro che accelerano i processi amministrativi. L'eliminazione di passaggi burocratici complessi legati a gare pubbliche e affidamenti esterni si traduce in un significativo risparmio di tempo e risorse per il Comune.

In termini di efficacia, Se.Va.T. S.c.r.l. si dimostra particolarmente adatta a rispondere alle necessità del Comune grazie alla sua competenza tecnica e organizzativa, difficilmente reperibile sul mercato in tempi brevi. La centralizzazione dei servizi nella società in-house migliora il flusso di lavoro, riduce le inefficienze e permette un allineamento strategico continuo con gli obiettivi comunali, assicurando una gestione più efficace delle attività.

Sul piano dell'economicità, la scelta di Se.Va.T. S.c.r.l. permette al Comune di ottenere prestazioni di alta qualità a costi ridotti, evitando le spese legate alla predisposizione e gestione di gare pubbliche. Il bilancio di previsione 2025-2027 già prevede le risorse necessarie per l'acquisto delle quote, garantendo la sostenibilità finanziaria dell'operazione. Inoltre, la solida struttura patrimoniale di Se.Va.T. S.c.r.l., come evidenziato nel Business Plan allegato, consente di escludere rischi economici nell'immediato futuro, rendendo l'investimento sicuro e vantaggioso.

Infine, l'affidamento diretto a Se.Va.T. S.c.r.l. consente una gestione diretta e integrata delle attività comunali, riducendo i rischi di contenziosi, ritardi e incomprensioni operative. La gestione in-house, inoltre, permette di mantenere un maggiore controllo sui costi e sulla qualità del servizio, garantendo una risposta rapida e mirata alle esigenze del Comune, allineandosi perfettamente agli obiettivi strategici dell'amministrazione.

In sintesi, l'acquisto delle quote di Se.Va.T. S.c.r.l. è una scelta che ottimizza l'uso delle risorse del Comune, migliora la qualità e l'efficacia dei servizi, garantendo al contempo una gestione economica e finanziariamente sostenibile, riducendo i tempi e i costi amministrativi e offrendo un maggiore controllo sulle attività. Questa operazione rappresenta un passo importante per una gestione più snella, efficace ed efficiente delle risorse comunali e un consolidamento del rapporto con un partner affidabile e competente come Se.Va.T. S.c.r.l..

BUSINESS PLAN PER LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA RELATIVA ALLA SOCIETA' SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.

Introduzione

Se.Va.T. Servizi Valle Trompia srl è una società consortile che, operando con il modello "in house providing", supporta gli enti locali soci con servizi tecnici, amministrativi e infrastrutturali. Il presente business plan è redatto sulla base della documentazione acquisita dalla società, nello specifico bilanci, relazioni degli organi di controllo e relazioni sul governo societario ed è focalizzato ad evidenziare la sostenibilità finanziaria della società, evidenziando i principali dati economici e analizzando come questi contribuiscano a garantire la solidità e la capacità operativa della società.

Il presente documento è indispensabile al fine di fornire all'amministrazione una valutazione più approfondita in merito alla possibilità di acquistare delle quote.

Indicatori Economici Principali

Nel corso del 2023, Se.Va.T. Servizi Valle Trompia Srl ha registrato un significativo aumento del valore della produzione, raggiungendo i 3.082.643,00 euro rispetto ai 2.555.932,00 euro del 2022. Questo incremento del 20,61% riflette una crescita costante delle attività svolte e della capacità di attrarre nuovi incarichi. Parallelamente, l'utile netto è aumentato in modo esponenziale, passando da 7.637,00 euro nel 2022 a 40.651,00 euro nel 2023, un miglioramento del 432% che dimostra l'efficacia della gestione aziendale.

Anche il margine operativo netto (MON) è cresciuto notevolmente, passando da 18.520,00 euro a 68.067,00 euro (+267,53%). In termini di redditività, il Return on Equity (ROE) ha raggiunto il 59,80% nel 2023, rispetto al 27,95% del 2022, confermando la crescente capacità della società di generare valore per i soci.

Liquidità e Indebitamento

La solidità finanziaria di Se.Va.T. Servizi Valle Trompia Srl è ulteriormente confermata dalla gestione della liquidità. Le disponibilità liquide, pari a 791.150,00 euro nel 2023, hanno registrato un incremento del 222,77% rispetto ai 245.112,00 euro dell'anno precedente. Questo miglioramento è il risultato di una gestione oculata delle risorse, che ha permesso di affrontare le esigenze operative senza ricorrere a indebitamenti eccessivi.

Nonostante i debiti a breve termine siano aumentati a 1.065.396,00 euro (+48,20%), l'indice di indebitamento complessivo è diminuito dal 147,65% del 2022 all'88,51% del 2023. L'indice di tesoreria primaria, che misura la capacità di far fronte agli impegni a breve termine, è migliorato passando dal 26,44% al 39,40%. Questi indicatori dimostrano una gestione finanziaria sana e sostenibile.

Analisi delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono cresciute rispettivamente del 26,39% e del 78,36% nel 2023. Il totale delle immobilizzazioni ha raggiunto i 3.944.839 euro, con un incremento del 30,57% rispetto all'anno precedente. Questo riflette l'impegno della società nell'investire in infrastrutture e risorse strategiche per sostenere le attività future.

Proiezione Finanziaria per i Prossimi Anni

Guardando al futuro, Se.Va.T. Servizi Valle Trompia Scrl prevede di continuare a crescere, con un incremento annuo stimato del valore della produzione tra il 15% e il 20%. L'utile netto è previsto in ulteriore crescita, con un target di 50.000,00 euro per il 2024. La liquidità continuerà a beneficiare della gestione attenta e dell'espansione delle attività, garantendo un costante flusso positivo di cassa.

Conclusioni

L'analisi dei dati economici dimostra chiaramente la sostenibilità finanziaria dell'acquisto di una partecipazione in Se.Va.T. Servizi Valle Trompia Scrl.

La società ha migliorato la propria redditività, ridotto l'indebitamento e incrementato le riserve di liquidità. Grazie a una gestione efficace e a una chiara visione strategica, Se.Va.T. Servizi Valle Trompia Scrl è ben posizionata per affrontare le sfide future e per continuare a offrire servizi di alta qualità agli enti locali.

COMUNE DI SAREZZO**Provincia di Brescia****Verbale del 17/7/2025.**

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione: "ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.".

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Sarezzo,

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Responsabile dell'Area economico finanziaria che consiste in:

- Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: "ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.";
- Relazione illustrativa ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016 – acquisto delle quote della società SE.VA.T. Servizi Valle Trompia S.C.R.L.;

RILEVATO CHE

Dalla documentazione ricevuta si evince quanto segue:

- Il Comune di Sarezzo ha rappresentato la necessità di avvalersi del servizio esterno di committenza ausiliaria in relazione a compiti di natura tecnica relativi alla riqualificazione dello spazio urbano e la ristrutturazione della piazza Cesare Battisti e che in relazione alle suddette operazioni esistono vincoli monumentali e paesaggistici di particolare complessità, e che si può stimare la valutazione economica delle opere da realizzare nella misura di euro 2.500.000;
- la necessità sopra rappresentata è data dal fatto che l'Ufficio Tecnico del Comune di Sarezzo si trova attualmente a dover gestire un elevato carico di lavoro in relazione alla presenza di altre importanti opere pubbliche in via di esecuzione, e necessita pertanto di supporto per poter in modo efficiente ed efficace adempiere a tutti gli atti correlati all'opera sopradescritta;
- sul territorio provinciale esercita la sua attività la SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L. con sede in Gardone Valle Trompia (Bs), con un capitale sociale di euro 50.000,00;
- la SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L. ha la natura giuridica di Società cooperativa a responsabilità limitata e, pertanto, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 175/2016 il Comune di Sarezzo è legittimato a partecipare alla società di cui si tratta;
- la SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L. ha il vincolo della totalità del capitale di proprietà di enti pubblici, come oggetto sociale la gestione di servizi e funzioni strumentali conferite dagli enti soci ed è assoggettata al controllo analogo, secondo le modalità stabilite dai soci nella convenzione che regola tale attività, al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house";
- le attività sopra descritte di servizio esterno di committenza ausiliaria appartengono alle ordinarie funzioni istituzionali dell'Ente locale, il quale le può svolgere attraverso le modalità indicate negli articoli 13 e 30 del D.Lgs. 267/2000; che le stesse attività rientrano nel perimetro delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni in società pubbliche ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
- la relazione illustrativa allegata alla proposta di deliberazione descrive i dati economici finanziari e patrimoniali della società di cui si tratta e rappresenta una situazione di costante crescita delle performance aziendali (valore della produzione, indici economici, finanziari e patrimoniali);

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- dall'esame della relazione illustrativa si ritiene adempiuto l'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità di acquisizione delle quote sociali della SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L. per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente con riferimento a : necessità del ricorso alla società, alternativa di scelta tra gestione diretta o esternalizzata del servizio, sostenibilità finanziaria;
- dall'esame dello statuto della Società e del patto parasociale si rileva che vengono rispettate le prescrizioni in materia di controllo analogo congiunto da parte dei soci;
- ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 lo schema di proposta della presente deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di avviso idoneo a far data dal 5 giugno 2025 per la durata di giorni 15 e che non sono pervenute osservazioni;

RICHIAMATI

- l'articolo 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 287/1990;
- il D.Lgs. 175/2016;

VISTI

i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciati dai competenti Responsabili dei Servizi

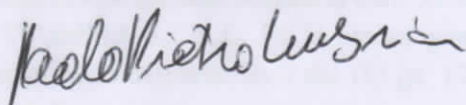
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- sulla proposta di deliberazione: **"ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L."** per una quota pari allo 0,3882 % del capitale sociale, corrispondente ad euro 200,00, invitando nel contempo l'Ente alla trasmissione alla Corte dei Conti ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato della deliberazione adottata, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016.

Concorezzo/Sarezzo, 17/7/2025.

Il Revisore dei Conti

Dott. Paolo Pietro Imbriani



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Adriana Salini, CARLO BRAVO e stampato il giorno 08/08/2025 da Cristina Lavera. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.